

Roma, 11.10.2017

Ill.mo Prefetto di Roma
S.E. DOTT. SSA PAOLA BASILONE
Via Quattro Novembre 119/a
00187 – Roma (Rm)

Oggetto: Ulteriore integrazione istanza di riesame e aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5 del d.lgs. n. 195/2011 dell'informazione interdittiva antimafia del 24 gennaio 2014 Prot. n. 16519 adottata nei confronti di CO.LA.RI. Consorzio Laziale Rifiuti, E.GIOVI s.r.l., P.GIOVI s.r.l. e OFFICINE MALAGROTTA s.r.l.

I sottoscritti Candido Saioni in qualità di Amministratore e legale rappresentante *p.t.* di CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI – CO.LA.RI., con sede in Roma, Viale del Poggio Fiorito n. 63, (P.IVA/C.F. 06725630583), e Carmelina Scaglione in qualità di Amministratore e legale rappresentante *p.t.* di E. Giovi S.r.l., con sede in Roma, Via Portuense n. 881, (P.IVA 01301101000, C.F. 04773710589),

PREMESSO CHE

1.1. Con istanza del 27.3.2017 il CO.LA.RI. aveva chiesto “*a Codesto Ill.mo Prefetto di revocare e/o aggiornare, ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 l'informativa antimafia meglio specificata in premesse, nonché di iscrivere CO.LA.RI. Consorzio Laziale Rifiuti alla white list*”;

1.2. In data 1.6.2017 era stata già trasmessa una prima integrazione alla *prefata* istanza di riesame e aggiornamento con la quale si ponevano all'attenzione di Codesta Ecc.ma Prefettura le dichiarazioni effettuate dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Pignatone nel corso dell'audizione tenutasi il 30 maggio 2017, ore 21.00 presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Ecomafie secondo cui nel settore dei rifiuti del Lazio non aveva individuato “*tracce di interessi della criminalità mafiosa*”;



1.3. Successivamente con nota del 23.6.2017 il CO.LA.RI. aveva trasmesso ulteriore integrazione con la quale informava Codesto Ill.mo Prefetto che “Al fine di eliminare ogni dubbio di Codesta Ecc.ma Prefettura circa il rischio di condizionamenti della criminalità organizzata nel Consorzio Colari lo Scrivente aveva ottenuto la disponibilità del Prof. Ing. Aurelio Misiti a ricoprire lo stesso incarico già ricoperto dal Prefetto Dott. Luigi De Sena di componente del Consiglio di Amministrazione del CO.LA.RI. - Consorzio Laziale Rifiuti, con le funzioni di Consigliere delegato ai rapporti istituzionali, una volta superata l’interdittiva antimafia del 24.01.2014, n. 16519.

CONSIDERATO CHE

2.1. Stante il silenzio serbato in relazione all’istanza di riesame e aggiornamento, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla sussistenza di rischi di condizionamento della criminalità organizzata, il Prof. Ing. Aurelio Misiti ha confermato la sua disponibilità ad essere nominato quale componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri. con le funzioni di Consigliere delegato ai rapporti istituzionali.

2.2. In particolare, al suddetto Consigliere delegato Prof. Ing. Aurelio Misiti saranno attribuiti, una volta superata la suddetta interdittiva – come già in passato erano stati attribuiti al Prefetto dott. Luigi De Sena, che ha ricoperto l’incarico di componente del consiglio di amministrazione del Consorzio dal 5.12.2014 fino alla Sua prematura scomparsa – i più ampi poteri per assistere il Consorzio:

- negli incontri con i rappresentanti degli interlocutori istituzionali, assistendo il Consorzio per la definizione dei necessari accordi di programma, protocolli d’intesa ed altri negoziati di volta in volta occorrenti;
- nella pianificazione, coordinamento e realizzazione delle attività di relazioni pubbliche e di organizzazione di eventi istituzionali connessi allo svolgimento delle attività del Consorzio.
- nella cura dell’immagine istituzionale del Consorzio, e ciò anche attraverso la partecipazione ad incontri, conferenze e gruppi di lavoro coi rappresentanti dei suddetti interlocutori istituzionali e loro funzionari;



- nell'elaborazione ed esecuzione di un piano di comunicazione che armonizzi gli obiettivi di mercato del Consorzio con le esigenze di interesse pubblico della Clientela stessa.

RITENUTO CHE

3.1. L'elevata statura morale, le indiscusse competenze professionali e lo *standing* istituzionale del Prof. Aurelio Misiti, del tutto estraneo al management e alle compagini di CO.LA.RI., costituiranno un'indiscussa garanzia per Codesta Prefettura del venir meno di qualsivoglia rischio di condizionamento e/o infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

4.1. Secondo quanto statuito con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1315/2017 – con la quale è stata riformata la sentenza del Tar del Lazio, I *ter*, n. 7571/2014 – l'informativa interdittiva antimafia adottata nei confronti del Consorzio era legittima in quanto nell'ambito del procedimento penale r.g.n. 7449/2008 sarebbero state riscontrate *“condotte gravi, compendiate nell'ipotesi accusatoria, il cui impianto ha retto al vaglio del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e, appunto, di traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006), fattispecie delittuose che entrambe giustificano, per la loro alta sintomaticità mafiosa, l'emissione dell'informativa antimafia”*.

4.2. Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato dall'Avv. Alessandro Diddi (All. A) dal dibattimento emerge che le attività contestate erano espressamente autorizzate.

4.3. In relazione all'impianto di Albano, infatti, l'attività contestata era ricompresa tra quelle espressamente consentite dall'Autorizzazione d'Impatto Ambientale rilasciata dalla regione Lazio con determinazione B3695 del 13.8.2009 (si v. Allegato Tecnico e, segnatamente, il Piano di Gestione Operativa del VII Invaso, par. 2.3.1.4.).

4.4. Per quanto concerne le terre provenienti da Monti dell'Ortaccio, il Tar del Lazio con sentenza del 1.12.2015 ha accertato che l'attività contestata era stata autorizzata dal Decreto Commissariale del 30.6.2008, n. 36; tra l'altro l'impianto

di Malagrotta era stato espressamente autorizzato a gestire tali rifiuti con il decreto 17.5.2007, n. 41.

* * *


Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

SI INSISTE


per la revoca e/o l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, dell'informativa antimafia meglio specificata in premesse, nonché per l'iscrizione di CO.LA.RI. Consorzio Laziale Rifiuti e delle società consorziate nella c.d. *white list*, nonché per l'audizione dello Scrivente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti,

Candido Saioni



Carmelina Scaglione



Allegati :

- Richiesta Colari-E.Giovi all'Avv.Diddi del 2 ottobre 2017
- Risposta Avv. Diddi dell'8 ottobre 2017 e relativi allegati:
 - AIA – Determinazione Regione Lazio del 13 agosto 2009 n. B3695;
 - Stralcio del Piano di Gestione Operativa del VII invaso;
 - Decreto n. 41 del 17 maggio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti;
 - Sentenza TAR Lazio del 15 dicembre 2015 n. 13523.

Preg.mo Avv.
Alessandro Diddi
Via della Scrofa, 14
00187 Roma

Roma, 2 ottobre 2017


Signor Avvocato,

come Le è noto abbiamo inoltrato in data 27.03.2017 e 01.06.2017 istanze al Signor Prefetto per la revoca dell'interdittiva antimafia, sollecitate e integrate da ultimo con la istanza presentata in data 23.06.2017 nella quale dichiaravamo la disponibilità del Prof. Aurelio Misiti ad assumere l'incarico di Consigliere Delegato del Colari per i Rapporti Istituzionali.


Poiché il commissariamento, che va a scadere in questi giorni, è stato prorogato per venti giorni anche in attesa del completamento dell'istruttoria in corso per la decisione che comunque il Signor Prefetto dovrà assumere in merito alle nostre istanze, Le chiediamo di volerci rappresentare in una dichiarazione lo stato del Processo circa il reato di "traffico illecito dei rifiuti" per rappresentarla al Signor Prefetto unitamente ad altre circostanze.

Nel ringraziarLa sentitamente, distintamente la salutiamo.

E. Giovi Srl
L'Amministratore Unico



CO.LA.RI.
L'Amministratore Unico



Avv. Alessandro Diddi

Professore a contratto di Diritto Processuale Penale nell'Università della Calabria

Avv. Pier Gerardo Santoro

Avv. Mariangela Mastrodicasa

Avv. Filippo Scoca

Spett.le Colari
Sede

Spett.le E. Giovi Srl
Sede

Oggetto: risposta a Vs del 2-10-2017

A seguito della Vs in oggetto indicata con la quale mi è stato richiesto di fornirVi un aggiornamento sullo stato del processo recante nr. rg. 7449-2008 mod. 21 che si sta svolgendo dinanzi al Tribunale di Roma, in merito all'imputazione di traffico illecito di rifiuti al fine di poterlo a Vostra volta riportarlo al Sig. Prefetto, rappresento quanto segue.

Va premesso che l'imputazione di traffico illecito di rifiuti (violazione dell'art. 260 d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (c.d. *Codice ambiente*) è stata formulata nell'ambito del procedimento per cui è processo in riferimento a due differenti vicende:

- A. Alla gestione dell'Impianto di Albano (Pontina Ambiente srl) ed in particolare ai conferimenti in discarica della frazione secca**
- B. All'utilizzo presso la discarica di Malagrotta (E Giovi Spa) di terre e rocce da scavo provenienti dal sito di Monti dell'Ortaccio**

Nel premettere che il processo è ancora pendente e che dunque nessun accertamento è stato compiuto dall'AG in merito alla fondatezza delle accuse, credo di poter affermare che attraverso l'istruttoria dibattimentale si sia potuto dimostrare che entrambe le contestazioni siano destituite di fondamento.

Occorre ricordare, in proposito, che il citato art. 260 d.lgs. 152-2006 punisce chiunque, tra l'altro, gestisce *abusivamente* ingenti quantitativi di rifiuti.

Ricordo che, secondo la giurisprudenza, il requisito dell'abusività della condotta, espresso dall'avverbio *abusivamente* utilizzato anche da altra disposizione incriminatrice oltre quella dell'art. 260 d.lgs. 152-2006 (art. 452- *bis* c.p.) presuppone la **inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni** [Cass.sez.III, 21-9-2016, n. 46170].

Orbene, in relazione ad entrambe le imputazioni il processo ha consentito di accertare che:

Avuto riguardo **ai conferimenti nella discarica della Pontina Ambiente della frazione secca** premesso che è stato provato attraverso testimoni che non è mai stata abbancata in discarica frazione secca di materiale con codici CER 191210, è stato documentato che le operazioni prese in considerazione dall'imputazione –vale a dire il trasferimento in discarica della frazione secca – si sono svolte secondo le modalità previste dall'AIA rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione B3695 del 13-8-2009 [**doc.n.1**] ove all'allegato tecnico espressamente autorizzato al paragrafo 2) del dispositivo della Determinazione e in particolare al Piano di Gestione Operativa del VII Invaso Par.2.3.1.4 si stabilisce non solo che «*debbono essere accettati in discarica i rifiuti*» individuati da una serie di codici (tra i quali anche quelli recanti codici 191212) ma che il ciclo di trasferimento in discarica della frazione secca prevede che vengono movimentate mediante un carrello elevatore che, secondo determinate modalità operative, le trasferisce in discarica.

Avuto riguardo, invece, **all'utilizzo delle terre provenienti da Monti dell'Ortaccio per la ricopertura della discarica di Malagrotta** attraverso l'istruttoria dibattimentale si è potuto riscontrare come non solo la discarica di Malagrotta fosse stata autorizzata, sin dal decreto 17-5-2007, n. 41 emanato dal Commissario delegato per l'emergenza, a poter gestire anche i rifiuti contraddistinti dal codice CER 170504 (terre e rocce), ma che l'attività contestata era stata regolarmente autorizzata dal decreto Commissariale del 30-6-2008, n.36 emesso sempre dal Commissario delegato per l'emergenza con il quale era stato approvato il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica (di *capping*).


La decisività di tali risultanze documentali è stata autorevolmente confermata da una sentenza del TAR Lazio pronunciata in data 15-12-2015 [**doc.n.2**], dunque nelle more della fase dibattimentale del processo, il quale decidendo su un ricorso proposto da Codesta Spett.le società avverso la determinazione dirigenziale 23-20-2012, n. 1867 con la quale il Comune di Roma Capitale dava avvio al procedimento di ripristino dello stato dei luoghi di Monti dell'Ortaccio nonché avverso altri atti consequenziali allo stesso, concludeva proprio evidenziando come il decreto commissariale 36-2008 avesse appunto autorizzato le operazioni che secondo l'imputazione avrebbero dato luogo alla formulazione dell'imputazione.

Alla luce di quanto precede, e ricordando che presupposto indefettibile per l'affermazione della sussistenza delle ipotizzate violazioni è che da parte dell'agente siano state commesse attività *abusive*, vale a dire non autorizzate, le precedenti considerazioni, in disparte altre e non meno rilevanti osservazioni pure emerse nel corso del processo, mi consentono di esprimere il giudizio sopra riportato e cioè che le contestazioni formulate a carico degli imputati sono destituite di ogni fondamento.

Distintamente

Roma, 8-10-2017

Avv. Prof. Alessandro Diddi



REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI

Area: RIFIUTI



DETERMINAZIONE


N. **B3695** del **13 AGO. 2009**

Proposta n. 14543 del 07/08/2009

Oggetto:

PONTINA AMBIENTE S.r.l. D.Lgs. n. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale - Complesso impiantistico costituito dall'impianto TMB e da annesso nuovo invaso di discarica - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso denominato "VII invaso".

Proponente:

Estensore	FEGATELLI LUCA	
Responsabile del procedimento	FEGATELLI LUCA	
Responsabile dell' Area	R. ASCENZO	ASSENTE
Direttore Regionale	L. FEGATELLI	
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	13 AGO. 2009
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

OGGETTO: PONTINA AMBIENTE S.r.l. D.Lgs. n. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale – Complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo invaso di discarica denominato “VII invaso”.

Gestore: Pontina Ambiente S.r.l.
P.IVA e C.F. : P.IVA / C.F. 04941531008
Sede Legale: Via Pontina n° 543, 00128 ROMA
Sede Operativa: Via Ardeatina km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM).
Responsabile IPPC: dott. ing. Mauro Zagaroli
Rappresentante legale: dott. ing. Francesco Rando
Durata 8 (otto) anni



**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

SU PROPOSTA dell'Area Rifiuti della Direzione Regionale “Energia e Rifiuti”;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e discariche di rifiuti s.m.i.



- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99 DM Ambiente 31-01-2005
 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento D.Lgs n. 59 del 18-02-2005 e s.m.i.
 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica DM Ambiente 03-08-2005
 - Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05 DM Ambiente 29-01-2007
 - Norme tecniche per le costruzioni DM Lavori pub. 14-01-2008
 - Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A DM Economia/fin. 24-04-2008
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) D.Lgs n. 81 del 09-04-2008
- di fonte regionale:
- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio DCRL n. 112 del 10-07-2002
 - Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi DGR n. 222 del 25-02-2005
 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005 DGR n. 1116 del 13-12-2005
 - Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale DGR n. 288 del 16-05-2006
 - Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio DGR n. 239 del 18-04-2008



- delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98
- Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nell'ambito del territorio della Regione Lazio DCEA n. 95 del 18-10-2007
 - Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 DCEA n. 24 del 24-06-2008
 - Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99 DGR n. 755 del 24-10-2008
 - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico DGR n. 239 del 17-04-2009

VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, con il quale è stato approvato il documento sullo "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale, dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i." più volte prorogata fino al 30 giugno 2008;

CONSIDERATO che il citato Decreto Commissariale n. 24/2008:

- riporta gli interventi già realizzati e quelli in corso di istruttoria ritenuti necessari per scongiurare definitivamente il possibile ritorno alla situazione di pericolosità determinatasi a partire dal 1999;
- individua il 31 dicembre 2011 quale data ultima per il completamento degli interventi programmati ed in corso di istruttoria ritenuti imprescindibili per la messa a regime dell'intero sistema di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani del Lazio e consentire così il ripristino della gestione ordinaria, anche verosimilmente, con deroghe all'iter procedurale e amministrativo di singole procedure;

CONSIDERATO, altresì, che il programma suddetto è stato oggetto di dibattito all'interno del Consiglio Regionale che si è espresso con mozione di maggioranza favorevole dell'ordine del giorno del 24 giugno 2008;

PRESO ATTO che, cessate le funzioni del Commissario Delegato in data 30/06/2008, si rende oltremodo necessario rispettare i tempi richiesti per il completamento degli interventi in corso nonché degli iter istruttori aperti e ritenuti essenziali per la messa a regime dell'essenziale sistema impiantistico;



CONSIDERATO che, a tal fine, occorre adottare, da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ogni azione che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati entro il termine del 31 dicembre 2011 su richiamato;

PRESO ATTO che tra gli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio ambientale vi è anche l'ampliamento delle discariche esistenti al fine di consentire e il rispetto della programmazione e della sua tempistica, nelle more della costituzione degli ambiti territoriali e di insediamento delle Autorità di cui agli artt. 200 e s.s. del D.Lgs. 152/06;



PREMESSO che si è dato corso al seguente iter istruttorio:

- La Pontina Ambiente S.r.l. in data 05/02/2007 prot.n. 33, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 304/CR del 22/02/2007, ha presentato "Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale" (A.I.A.), ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05, "concernente il complesso impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di R.S.U. e assimilati in Località Cecchina - Albano Laziale", successivamente integrata con la nota prot.n.327 del 28/12/2007, acquisita al protocollo dell'allora Commissario Regionale per l'Emergenza Rifiuti con n. 01/RUP del 02/01/2008, "Integrazione della ns precedente istanza del 05/02/2007 con modifica del progetto per la realizzazione del VII invaso della discarica sita in Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico biologico di RSU e assimilabili ubicato in Comune di Albano Laziale in località Cecchina";
- Con nota 583/RUP del 21/05/2008 il Responsabile Unico dei Procedimenti ha dato comunicazione di inizio procedimento, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. e ha dato comunicazione della sede preposta alla consultazione dei documenti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 59/05;
- La Pontina Ambiente S.r.l. in data 23/06/2008 con propria nota prot.n.197, acquisita al protocollo dell'allora Commissario Regionale per l'Emergenza Rifiuti al n. 698/RUP del 24/06/2008, ha comunicato "l'avvenuta pubblicazione", ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 59/05, sul quotidiano a diffusione nazionale "Corriere della Sera", dell'avviso previsto nel medesimo articolo;
- Nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso medesimo non sono pervenute osservazioni sulla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di detta società;

ACQUISITO dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio il parere positivo di compatibilità ambientale, reso con nota prot. n. 107365 del 9 giugno 2009, relativamente all'ampliamento della discarica in parola, mediante la realizzazione di un nuovo invaso, il VII;

VISTO il provvedimento prot. n. 110435 del 12 giugno 2009 con il quale il Responsabile del Procedimento ha preso atto della conclusione dei lavori della conferenza di servizi indetta ai sensi degli artt. 14 e ss. Della L. 241/90 con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/05 a favore della Pontina Ambiente s.r.l.;

CONSIDERATO che:

- 
- il progetto presentato, anche nella versione riformulata dalla società, in seguito alle indicazioni della Conferenza di servizi indirizzate al superamento delle criticità ravvisate nella medesima sede, pone il nuovo invaso ad una distanza minima dal centro abitato di 200 m, rispettosa dunque della normativa statale di riferimento, TU Leggi sanitarie, ma inferiore rispetto a quella di 1000 m indicata dal Piano regionale n. 112/2002, punto 4.12.3.1;
 - che la conferenza di servizi si è però espressa favorevolmente in considerazione del fatto che le modifiche progettuali e le soluzioni gestionali presentate dalla società, oltre a prevedere ogni forma di cautela imposta dalla vigente normativa, mitigano sensibilmente l'impatto dell'intervento nel contesto circostante, assicurando un elevato grado di tutela degli interessi coinvolti, comparabile a quello avuto di mira dalle limitazioni del Piano regionale;
 - la Conferenza medesima ha comunque ravvisato l'opportunità che anche la Giunta regionale si esprimesse in merito alla problematica delle distanze, ferma restando la natura delle stesse nell'attuale quadro di riferimento;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta regionale predisposta dall'Area Rifiuti, n.10573 del 15 giugno 2009, in base alla quale la Giunta avrebbe dovuto:

- 1) prendere atto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione consiliare n. 112/2002, risulta essere stato modificato al punto 4.12.3.1, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 36/03, all. 1, paragrafo 2.1, con conseguente trasformazione dei fattori escludenti "distanze" ivi considerati, in fattori di attenzione progettuale, da valutare in relazione alle condizioni dei luoghi;
- 2) dichiarare, conseguentemente, che nulla osta al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, di cui al D. Lgs. n. 59/05, in favore della Pontina Ambiente srl relativamente al progetto "per la realizzazione

del VII invaso della discarica sita in Albano Laziale Loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico e biologico di RSU e assimilabili ubicato nel Comune di Albano Laziale in Località Cecchina;

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento Territorio, con nota prot. n. D2/154427 del 6 agosto 2009, ha evidenziato, sulla scorta delle indicazioni degli atti istruttori, che:

- la decisione sottesa al provvedimento in argomento costituisce attività tecnico-amministrativa, che non richiede valutazioni e considerazioni di natura politica, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2002, art. 4. Di necessità, la competenza si incardina in capo all'organo tecnico amministrativo;
- quanto sopra infatti dipende dalla considerazione che è compito dell'Amministrazione verificare la perdurante efficacia delle norme, anche alla luce di sopravvenienze normative non espressamente abrogative delle norme previgenti o di rango diverso;

gli organi politici hanno poi implicitamente già preso atto dell'avvenuto superamento del limite ostativo posto dal Piano regionale: il Consiglio nel prendere atto del più volte citato Decreto commissariale n. 24/2008, la Giunta nel presentare la proposta di modifica di legge regionale n. 457 del 24 febbraio 2009 recante "Modifiche alla regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie", che prevede all'art.6 bis, che, "nelle more dell'adozione del piano regionale dei rifiuti, gli ampliamenti degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in deroga alle distanze previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 112/2002, purché:

a) sia rispettata la distanza minima dal centro abitato prevista, per i cimiteri, dall'articolo 338, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni;

b) vengano definite, in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 15, misure idonee a garantire una sufficiente mitigazione dell'impatto ambientale ed una salvaguardia della salute umana.”;

- un provvedimento di natura politica del tenore di quello proposto è conseguentemente non necessario, ripetitivo di valutazioni già effettuate e anche suscettibile di recare danno risolvendosi in un inutile aggravio del procedimento, ai sensi della art. 1, comma 2, l. n. 241/90;

PRESO ATTO che:


- il D.Lgs. 36/03, all. 1, paragrafo 2.1., penultimo comma, intervenuto successivamente al suddetto Piano regionale concepisce, come sopra già riportato,





l'elemento distanze come un elemento di attenzione, da valutarsi in relazione alle condizioni locali, così come confermato da recenti sentenze di tribunali amministrativi, nonché alla luce degli indirizzi e della ratio sostanzialistica ispiratrice di tutta la normativa comunitaria di riferimento;

- al progetto di cui all'istanza sono state apportate tutte le modifiche costruttive e varianti gestionali ricavabili dalla normativa di riferimento nonché dalle evidenze delle conoscenze tecniche, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento e assicurare un livello di tutela simile a quello previsto da ogni disposizione applicabile, anche la più restrittiva;
- la relazione predisposta da Arpalazio, acquisita al prot. n. 93949 del 21 maggio 2009, fornisce rassicurazioni sull'assenza, sulla base dei dati in possesso della stessa e dei rilevamenti effettuati, di particolari criticità con riguardo alla qualità delle acque sotterranee, alle emissioni odorigene dell'intero sedime, nonché, per quanto concerne il lotto in autorizzazione, alle modalità costruttive;
- all'interno del procedimento di autorizzazione integrata ambientale del gassificatore si è provveduto a richiedere al Dipartimento di epidemiologia della ASL RME, struttura di riferimento regionale per l'epidemiologia, l'avvio di un'analisi specifica, nell'ambito del più generale programma di controllo epidemiologico ambientale avente per oggetto "Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio", volta alla valutazione degli effetti sulla salute dei processi di smaltimento dei rifiuti nel Lazio;
- è stata avviata la fase di chiusura dei lotti esistenti, ai sensi e in conformità a quanto previsto in merito dal D. Lgs. 36/03, con Determinazione Dirigenziale n.B2576 del 27/06/2009;
- l'intervento è funzionale allo stoccaggio definitivo dei soli rifiuti pretrattati derivanti dal processo di trattamento meccanico-biologico svolto dalla medesima società sul sito ove verrà realizzato il nuovo lotto di discarica e che ciò risponde al principio di prossimità di cui al D. Lgs. n. 152/06, art. 182 comma 3, garantendo la riduzione del traffico veicolare per il trasporto dei rifiuti trattati;
- tra l'altro, non esistono, al momento, altre discariche in grado di ricevere i rifiuti derivanti dal processo di trattamento meccanico biologico, dal momento che quelle più vicine sono interessate da lavori di ampliamento;
- l'approssimarsi dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate rende improcrastinabile l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo invaso;



RITENUTO, pertanto, essendosi concluse, con esito favorevole, le procedure istruttorie di legge, di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del VII vaso della discarica sita in Albano Laziale Loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico e biologico di RSU e assimilabili ubicato in Comune di Albano Laziale in Località Cecchina;

RITENUTO, altresì, opportuno, per una maggiore tutela ambientale includere nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale anche il contiguo impianto di trattamento meccanico biologico di cui il nuovo vaso di discarica ne sarà a servizio;

VISTI i seguenti documenti che vengono riportati in allegato e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato Tecnico predisposto dagli Uffici;
- Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dalla società Pontina Ambiente s.r.l.;

PRESO ATTO che sono decorsi i termini previsti per l'acquisizione del parere di competenza dell'ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo e che, pertanto, ci si riserva di integrare lo stesso su indicazione dell'Agenzia;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

1. di rilasciare Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Società Pontina Ambiente S.r.l., P.IVA / C.F. 04941531008, con sede legale in via Pontina n° 543, 00128 Roma, e per essa al proprio rappresentante legale pro tempore, per la gestione del complesso impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di R.S.U e assimilabili, costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico e dalla relativa discarica di servizio, con particolare riferimento al VII vaso della stessa, sito in Via Ardeatina, km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM);
2. di approvare gli elaborati progettuali per la realizzazione del VII vaso della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Ardeatina, km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM), così come riepilogati nell'Allegato Tecnico;
3. di autorizzare la Pontina Ambiente s.r.l. e, per essa, il proprio rappresentante legale pro tempore, alla realizzazione del VII vaso nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle prescrizioni impartite dagli enti/uffici nel corso della conferenza di servizi prevista dalla legge così come richiamate nell'Allegato Tecnico. L'autorizzazione alla realizzazione delle suddette opere sostituisce, ai sensi di legge, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali



e costituisce, ove occorra, essendo l'intervento di pubblica utilità, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 206 comma 6 del D.Lgs. 152/06;

4. di stabilire, essendo in essere le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05 (registrazione EMAS), la durata della presente autorizzazione in anni 8 (otto) dalla data di adozione del presente provvedimento; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima della data di scadenza;

5. di subordinare:

- 
- a. la messa in esercizio del nuovo invaso (il VII) di discarica al collaudo delle opere sopra approvate nonché all'acquisizione delle garanzie finanziarie di legge da presentarsi secondo le modalità e per gli importi richiamati nella D.G.R. 239 del 17 aprile 2009;
 - b. la continuazione delle attività dell'impianto di trattamento meccanico biologico, qualora necessario, all'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate a quanto previsto dalla su richiamata DGR 239/09;

6. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente atto sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione agli scarichi (parte III del del D.Lgs. 152/06);
- Autorizzazione alla messa in esercizio ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione alla realizzazione del VII invaso ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;

7. di prescrivere, al fine di garantire la protezione ambientale come previsto dall'art. 5 comma 18 del D.Lgs. 59/05, al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione EMAS; a tal fine dovrà trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza annuale, la valutazione dell'ente certificatore;

La Pontina Ambiente s.r.l. dovrà provvedere a proprio carico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 59/05 e secondo quanto disposto dal D.M. 24 aprile 2008, al pagamento delle tariffe fissate a copertura dei costi sostenuti per i controlli richiamati dall'art. 11 comma 3 del citato D.Lgs. 59/05;

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 59/05. In ogni caso si procederà ad integrare il piano di monitoraggio e controllo, qualora necessario, su indicazione dell'Arpa Lazio.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, saranno depositati presso gli Uffici dell'Area Rifiuti della Regione Lazio siti in via del Caravaggio 99, 00147 Roma, al fine della consultazione del pubblico;

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Pontina Ambiente s.r.l. dal Direttore della Direzione regionale "Energia e Rifiuti" e sarà trasmesso alla Provincia di Roma e al Comune di Albano Laziale. Lo stesso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia dei progetti approvati, opportunamente timbrati e siglati dal Dirigente dell'Area Rifiuti, saranno consegnati alla Società, la quale dovrà metterli a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniéro De Filippis)



Gestore: Pontina Ambiente S.r.l.
P.IVA e C.F. : P.IVA / C.F. 04941531008
Sede Legale: Via Pontina n° 543, 00128 ROMA
Sede Operativa: Via Ardeatina km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM).
Responsabile IPPC: dott. ing. Mauro Zagaroli
Rappresentante legale: dott. ing. Francesco Rando
Durata 8 (otto) anni

PREMESSA

Il presente documento costituisce allegato tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata per un complesso impiantistico costituito da un impianto TMB (entrato in esercizio nel giugno del 1998) e da una discarica di servizio, allo stesso, annessa.

Le attività di Pontina Ambiente hanno avuto inizio nel 1996, anno in cui, con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lazio, sono state autorizzate la costruzione dell'impianto di trattamento di RSU, attualmente in esercizio in forza al Decreto Commissariale n°55 del 07/10/2005, e del IV invaso della discarica annessa.

Prima di tale data nel sito era già presente una discarica articolata in tre invasi gestiti dall'azienda Giancamilli Scavi s.r.l.. Gli invasi esauriti sono attualmente in fase di gestione post operativa.

Nell'anno 2001, terminata la gestione del IV invaso, viene posto in esercizio il V invaso le cui volumetrie si sono esaurite nel mese di novembre 2002.

Il VI invaso della discarica, attualmente in coltivazione e prossimo all'esaurimento, è articolato in due lotti, autorizzati alla realizzazione e all'esercizio con decreti della Regione Lazio: rispettivamente n° 139 del 14/11/2002 e n° 45 del 26/05/2003.

Sul quarto, quinto e sesto invaso sono attualmente in corso le opere di chiusura così come autorizzate con determinazione dirigenziale n.B2576 del 27/06/2009.

Con il presente atto si rilascia pertanto, relativamente alla discarica di servizio, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del VII invaso che consentirà la messa a regime dell'impiantistica esistente e prevista nel sito in questione, nonché la costituzione delle autorità d'ambito previste dalla Legge.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Il sito in oggetto è ubicato nella parte centrale del Lazio a SE del Comune di Albano Laziale; risulta delimitato, da Est ad Ovest, dalla linea ferroviaria Roma – Velletri e dalla linea ferroviaria Roma – Cassino – Napoli, mentre, da Nord a Sud, dal fosso Valle Caia e dal fosso di Tor Paluzzi.

Il VII invaso verrà realizzato in un'area a ovest degli invasi di discarica esistenti, nei pressi dell'impianto di trattamento, su una superficie di circa 27.500 (larghezza media 120 mt e lunghezza circa 170 mt comprese le scarpate - Tavola 11 "Planimetria a sito predisposto").



Il riferimento cartografico del sito proposto è rappresentato nell'ambito n°9 del P.T.P., tavole E1/3, E3/3 e E4/10 e catastalmente al foglio 20 del Comune di Albano Laziale (RM); in particolare il nuovo invaso sarà realizzato in corrispondenza delle particelle 36 e 56.

Il nuovo invaso sarà realizzato in conformità al D.Lgs. 36/03 e avrà una capacità massima di 500.000 m³.

CONDIZIONI GENERALI

Per il rispetto del presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

1. trasmettere con cadenza semestrale, i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Albano Laziale;
2. a partire dall'anno successivo all'adozione del presente provvedimento, con cadenza annuale, trasmettere una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e al Comune di Albano Laziale secondo le indicazioni riportate nel piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente atto e di quanto riportato nell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 36/03;
3. entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto;
4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
5. preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 59/05;
6. dovrà esercire l'impianto nel rispetto delle procedure di carattere gestionale previste nel sistema di gestione ambientale EMAS adottato, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori (spogliatoi, ecc);
8. provvedere alla formazione specifica per i lavoratori addetti ai macchinari (linee trattamento rifiuti, ecc.);
9. assicurare che l'utilizzo di macchine, attrezzature, prodotti e materiali non introduca particolari rischi rispetto a quelli evidenziati con la documentazione rimessa;
10. provvedere alla preventiva e specifica valutazione dei rischi secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo ai rischi connessi a polveri, fumi e nebbie, gas e vapori, agenti biologici, agenti chimici, cancerogeni, rumori e vibrazioni, umidità, alte e basse temperature, ecc., all'esito della quale adottare idonee misure di prevenzione e protezione;

11. provvedere al rinnovo del CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Roma ogni qual volta si è prossimi alla scadenza. Per le scelte impiantistiche e le misure antincendio di prevenzione e protezione dei lavoratori, da adottare nell'impianto, si rimanda a tale parere.
12. garantire che gli ambienti siano costantemente mantenuti in condizioni tali da evitare il formarsi di atmosfere potenzialmente esplosive;
13. predisporre adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi all'esito di specifica valutazione dei rischi, con particolare riferimento:
 - alla nomina e formazione addetti emergenza;
 - ai mezzi spegnimento incendi che dovranno essere dimensionati in funzione della superficie e natura delle aree di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio;
 - alla segnaletica di emergenza e alle planimetrie riportanti le vie di esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
 - al registro manutenzioni antincendio;
 - alla scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali che specifiche;
14. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
15. garantire la custodia continuativa del sistema impiantistico in questione; sia dell'impianto che della discarica nel suo complesso;
16. comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all'Arpa Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Albano, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati. Tali notizie dovranno essere rese disponibili ai suddetti Enti;
17. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività. In tal caso, fermo restando gli obblighi di legge di chiusura e post gestione delle discariche, il sito interessato dall'impianto di TMB dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
18. assumersi ogni responsabilità civile e penale per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre dopo l'eventuale chiusura dell'impianto suddetto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

1. IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Si approvano le schede AIA e relativi allegati, datati gennaio 2007, a firma del dott. Ing. Mauro Zagaroli, (iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Roma con n. 12851)

presentate ai sensi della D.G.R. 288/06 in allegato all'istanza di AIA per "il complesso impiantistico per il trattamento, il recupero, e lo smaltimento di R.S.U. e assimilabili" trasmessa con nota prot. n. 33 del 05/02/2007, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 304/CR del 22/02/2007, fatto salvo, laddove diversamente indicato, quanto prescritto dal presente provvedimento.

Sono fatti salvi e costituiscono parte integrante del presente atto, gli elaborati progettuali già approvati con il Decreto Commissariale n. 55 del 07/10/2005 elencati a pag. 3 di 20 dello stesso.

L'impianto oggetto della presente autorizzazione è censito al catasto del Comune di Albano Laziale al foglio n. 20 particelle n. 345 e 346.

L'impianto è in esercizio in forza dei seguenti atti autorizzativi:

- Rinnovo Autorizzazione esercizio impianto (fino al 06/10/2010): Decreto del Commissario Delegato di cui all'OPC 2992/99 e s.m.i. del 7 ottobre 2005, Prot. n. 55;
- Determinazione Dirigenziale n. 353 del 17/12/2001 "Autorizzazione per l'intestazione dell'autorizzazione dell'impianto avente emissioni convogliate in atmosfera, ai sensi del DPR 203/88", rilasciata dal dipartimento 2 Servizio 3 "Tutela dell'Aria" della Provincia di Roma;
- Determinazione Dirigenziale n. 573 del 22 nov. 2005 "Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche in corpo idrico superficiale" rilasciata dal Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale" servizio 2 "Tutela acque, suolo e risorse idriche" della Provincia di Roma;
- Approvazione progetto e autorizzazione esercizio impianto (fino al 23/07/2004): Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia del 24 luglio 1999, Prot. n. 26 CR.;
- Disposizione per continuazione esercizio impianto (fino al 31/07/1999): Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 3 del 01 febbraio 1999;
- Disposizione per esercizio impianto (fino al 31/01/1999): Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 71 del 04 dicembre 1998;
- Disposizione per messa in esercizio provvisoria (fino al 02/12/1998): Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 23 del 03 giugno 1998;
- Disposizione per la costruzione: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 31 del 17 maggio 1996;

1.1 Ciclo tecnologico

Il trattamento degli RSU e assimilabili si articola nelle seguenti linee di lavorazione:


Linea 1 – Preselezione, riduzione volumetrica e selezione meccanica con produzione di frazione secca e frazione organica;

Linea 2 - Stabilizzazione aerobica della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica dei RSU e RSAU e di biomasse non utilizzabili per la produzione di compost di qualità al fine di produrre una frazione organica stabilizzata;

Linea 3 – Recupero e trattamento di raffinazione dei materiali ferrosi e non ferrosi;

Linea 4 – Trattamento della frazione secca e dei RSAU per la produzione di CDR;

L'intero processo di trattamento dei rifiuti può essere schematizzato nel seguente diagramma di flusso.



L'attività è svolta su una superficie all'interno della quale sono ubicati due fabbricati: un piccolo edificio, utilizzato per la pesa ed un edificio utilizzato per il trattamento dei rifiuti; quest'ultimo risulta alto circa 12 m ed è costituito da un capannone industriale prefabbricato con struttura in acciaio e pannellatura in alluminio con una superficie coperta di circa 10.000 m²

Le varie zone dell'impianto sono suddivise secondo lo schema seguente:

Zona	Area coperta (m ²)	Area scoperta (m ²)
Ufficio	180	
Ricevimento RSU	2.161	
Selezione meccanica RSU	1.292	
Ossidazione biologica	5.106	
Raffinazione	300	
Area FOS	650	
Area residui di lavorazione	350	

Biofiltro		1.600
-----------	--	-------

1.2 Condizioni Generali Relative al TMB

Prescrizioni

La Società in relazione all'impianto di cui trattasi, dovrà:

19. garantire che tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, di illuminazione, elettronici in genere, di riscaldamento e climatizzazione incluse centrali termiche e frigo, di areazione artificiale, idrosanitari, di adduzione e distribuzione gas combustibile, di sollevamento, di protezione antincendio, cancelli e sbarre automatizzate, gruppi elettrogeni, ecc.) siano mantenuti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica (norme UNI e CEI); prevedere in caso contrario un programma di sostituzione ed ammodernamento.
20. garantire che le aree relative all'impianto di trattamento meccanico biologico siano dotate di zone di servizio e deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e di adeguata viabilità interna specificatamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso di incidenti;
21. garantire che i punti di "presa campione" siano facilmente individuabili attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica;
22. garantire che l'impianto di trattamento meccanico biologico nel suo complesso, sia sottoposto a periodiche manutenzioni nel rispetto dei programmi previsti per i singoli macchinari, dalle imprese costruttrici.

1.3 - Gestione rifiuti

La Società è autorizzata a ricevere presso l'impianto T.M.B i rifiuti conferiti dai Comuni di:

- Albano
- Ardea
- Ariccia
- Castel Gandolfo
- Genzano
- Lanuvio
- Marino
- Nemi
- Pomezia
- Rocca di Papa

identificati con i codici CER di seguito riportati, salvo quanto specificato al paragrafo A1 di pag 23 relativamente ai rifiuti conferiti direttamente in discarica senza ulteriori trattamenti:

1) RIFIUTI URBANI (ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata)

20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal regolamento comunale del comune conferente;



- 20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 28 - vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127;
- 20 01 30 - detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29;
- 20 01 32 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31;
- 20 01 38 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
- 20 01 41 - metallo;
- 20 02 02 - terra e roccia;
- 20 02 01 - rifiuti biodegradabili;
- 20 02 03 - altri rifiuti non biodegradabili;
- 20 03 02 - rifiuti dei mercati;
- 20 03 03 - residui della pulizia stradale;
- 20 03 06 - rifiuti della pulizia delle fognature;
- 20 03 03 - residui della pulizia stradale;
- 20 03 04 - fanghi delle fosse settiche;
- 20 03 06 - rifiuti della pulizia delle fognature;
- 20 03 07 - rifiuti ingombranti;
- 20 03 99 - rifiuti urbani non specificati altrimenti;

2) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e all'occorrenza provenienti anche da altri comuni):

- 02 05 01 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 05 99 - rifiuti non specificati altrimenti;
- 02 06 01 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 07 04 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 03 01 01 - scarti di corteccia e legno;
- 03 03 07 - scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 03 03 08 - scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;
- 07 02 13 - rifiuti plastici;
- 15 01 01 - imballaggi in carta e cartone;
- 15 01 02 - imballaggi in plastica;
- 15 01 03 - imballaggi in legno;
- 15 01 05 - imballaggi in materiali compositi;
- 15 01 06 - imballaggi in materiali misti;

- 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
- 16 01 03 - pneumatici fuori uso
- 16 01 19 - plastica;
- 17 02 01 - legno;
- 17 02 03 - plastica;
- 19 03 07 - rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306*;
- 19 05 01 - parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 19 08 01 - vaglio;
- 19 08 02 - rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
- 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 19 09 01 - rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari;
- 19 09 02 - fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua;
- 19 12 01 - carta e cartone;
- 19 12 04 - plastica e gomme;
- 19 12 10 - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) solo in caso di blocco del processo;
- 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico

dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, provenienti da impianti di livello tecnologico inferiore.

La Società è autorizzata a trattare, presso il proprio impianto TMB, una quantità pari a **183.000 t/anno di rifiuti non pericolosi (500 tonnellate/giorno circa)**.

La capacità massima stoccabile è di 1500 tonnellate.

I rifiuti speciali non pericolosi, sopra elencati, non dovranno in ogni caso superare il 10 % della quantità annua sopra riportata.

Le operazioni di gestione autorizzate sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:

- **R13/D15** Messa in riserva/Deposito preliminare presso l'area di ricezione appartenente alla linea L1 adibita alla ricezione dei rifiuti urbani e assimilabili.
- **R13** Messa in riserva presso l'area di ricezione appartenente alla linea L4.
- **R12/D14/D13** Trattamento meccanico. A seguito di tale operazione l'impianto separa il rifiuto generando tre flussi:
 - 1) materiali ferrosi e non ferrosi (es. PET);
 - 2) sottovaglio a matrice prevalentemente umida;
 - 3) il sopravaglio a matrice prevalentemente secca;
- **R4 ed R3** Il flusso 1) viene avviato alle linee di recupero del materiale metallico e non metallico dove vengono effettuate le operazioni di recupero.
- **D8** Il flusso 2) viene avviato alla linea di stabilizzazione biologica (D8), e successivamente all'aia di maturazione (in previsione);
- **R3** Il flusso 3) viene avviato alla linea di produzione di CDR di qualità normale.

Il CDR prodotto viene caricato in bilici chiusi mediante un compattatore stazionario o, in alternativa, viene confezionato mediante pressa e fasciatrice, con una media di 10 ÷ 15 balle/h. Il peso di ogni balla raggiunge circa 1.100 Kg.

L'impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario.

Gli scarti dell'impianto in questione, qualora rispondano ai criteri previsti dal D.M. 3 agosto 2005 per le discariche di rifiuti non pericolosi, potranno essere smaltiti presso il contiguo impianto di discarica.

Prescrizioni

Per il rispetto del presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

23. per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'impianto, attenersi a quanto disposto dall'allegato D della parte quarta del D.Lgs 152/06;
24. per i rifiuti prodotti dall'impianto e smaltiti nella limitrofa discarica a servizio dello stesso impianto, attenersi a quanto riportato nell'art. 2 del D.M. 03 agosto 2005;

25. qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica ragno o gru ponte, avere cura che la cabina di manovra della macchina sia dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare;
26. verificare che all'interno di tutti gli edifici venga assicurato un ricambio orario conforme ai valori del progetto autorizzato; in caso di presidi umani continuativi si dovrà garantire un minimo di quattro ricambi ora. Tale ricambio dovrà essere pari a 10 nelle cabine dedicate a cernita manuale, se eventualmente realizzate;
27. avere cura di escludere, nell'impianto di selezione, qualsiasi operazione di cernita manuale (senza l'ausilio di alcuna macchina) su RU tal quali o frazioni residue dopo la raccolta differenziata. Le operazioni di cernita possono essere previste solo sul flusso della frazione secca;
28. prevedere opportuni accorgimenti per mantenere la pulizia degli ambienti e garantire che i rifiuti non fuoriescano dai nastri e dalle macchine di trattamento; a tal fine la società dovrà verificare il corretto dimensionamento dei nastri trasportatori in relazione al volume di rifiuti trattato e di carterature inferiori atte a contenere eventuali fuoriuscite di materiale. Tali carterature dovranno essere periodicamente sottoposte ad operazioni di pulizia;
29. garantire che nelle aree di ricezione sia disponibile un apposito spazio e mezzi idonei ad operare una prima selezione visiva dei materiali in ingresso per respingere eventuali materiali impropri; la stessa dovrà essere dotata di idonei dispositivi al fine di ridurre al minimo l'impatto odorigeno dei rifiuti;
30. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate al deposito e alla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e l'area di ricezione dei rifiuti;
31. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera; l'area di ricezione, salvo inconvenienti tecnici che dovranno essere comunicati agli organi di controllo, dovrà essere svuotata con cadenza quindicinale, opportunamente sanificata e derattizzata;
32. garantire che ogni area dell'impianto sia facilmente individuabile attraverso apposita cartellonistica che riporti anche le norme di comportamento degli addetti in caso di incidente;
33. dotare le aree di transito dei veicoli di idonea segnaletica verticale ed orizzontale;
34. l'unità di pesa degli automezzi dovrà essere sottoposta alle prove di taratura con frequenza almeno triennale;
35. gestire la qualificazione in materia prima seconda del materiale metallico e non metallico recuperato, attenendosi a quanto riportato nell'articolo 181 bis del D. L.vo 152/2006 (es. PET). In ogni caso, detti prodotti dovranno essere accompagnati da apposita analisi merceologica attestante la conformità degli stessi alle normative di riferimento. In caso

contrario, il materiale derivante dal processo di recupero dovrà essere considerato rifiuto e come tale avviato a recupero/smaltimento presso impianti appositamente autorizzati;

36. garantire che la composizione del CDR rispetti i limiti riportati nella seguente tabella:

PARAMETRO	U.M.	CDR DI QUALITÀ NORMALE
Umidità	% t.q.	max 25
P.C.I.	kJ/Kg t. q.	min 15.000
Ceneri	% s.s.	max 20
Cloro totale	% massa t.q.	max 0,9
Zolfo	% massa t.q.	max 0,6
Pb	mg/Kg s.s.	max 200
Cr	mg/Kg s.s.	max 100
Cu	mg/Kg s.s.	max 300
Mn	mg/Kg s.s.	max 400
Ni	mg/Kg s.s.	max 40
As	mg/Kg s.s.	max 9
Cd+Hg	mg/Kg s.s.	max 7

La rispondenza del CDR alle specifiche sopra introdotte deve essere verificata con riferimento al lotto di produzione (cfr. UNI 9903 - 2) e secondo le norme di campionamento definite dalla UNI 9903 - 3 (Le metodiche per la determinazione delle caratteristiche chimico - fisiche del combustibile sono trattate dalle altre parti della UNI 9903);

37. garantire che la durata del processo di stabilizzazione della frazione organica (F.O.S.) non sia inferiore a tre settimane e che l'indice respirometrico statico sia pari od inferiore a $500 \text{ mg O}_2 \text{ kg}_{\text{sv}}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Solo in tal caso la frazione organica potrà essere utilizzata in ambienti confinati per le attività di ricopertura dei rifiuti. In alternativa potrà essere avviato a processi di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati, ovvero smaltiti nella contigua discarica di servizio;
38. monitorare il trattamento intensivo della biomassa al fine di garantire, in ciascuna fase, la gestione ottimale delle condizioni di areazione ed umidità della stessa. In particolare, dovranno essere mantenuti valori di umidità ottimali, e concentrazioni di ossigeno adeguate al processo biologico di ossidazione, salvaguardando un eccessivo abbassamento della temperatura dei cumuli;
39. controllare preventivamente, nel caso di uso di acque raccolte da altre sezioni impiantistiche - per mantenere le condizioni ottimali di umidità nella massa in fermentazione - che dette acque non siano incompatibili per la presenza di sostanze inquinanti che si ritroverebbero nella fase di smaltimento della frazione residuale;

1.4 Emissioni in atmosfera

Presso l'impianto TMB è autorizzato un unico punto di emissione in atmosfera costituito da un biofiltro diviso in due sezioni (cfr. Appendice I al presente Allegato tecnico). L'autorizzazione, relativamente al punto di emissione E1, è rilasciata nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni successivamente riportate.

Caratteristiche biofiltro

- Temperatura massima di emissione: temperatura ambiente
- Portata: 150.000 m³/h
- Altezza del punto di sfogo in atmosfera dal livello del suolo: 1,40 m
- Funzionamento: continuo (8.760 ore/anno)
- Area biofiltro: 1.050 m² (due moduli)
- Altezza letto biologico: circa 100 m³/h di aria per m³ di biofiltro
- Perdita di carico totale: 80 – 120 mm c.a.
- Controllo umidità del biofiltro: sistema di irrigazione in superficie



Limiti di emissione biofiltro (E1)

Campo di applicazione	Unita di misura	Valore Limite
Portata normalizzata secca	Nmc/h	142.000
Temperature al punto di prelievo	°C	Ambiente
Polveri totali	mg/Nmc	5
Acidi organici*	mg/Nmc	0.3
Mercaptani	mg/Nmc	0.02
Aldeidi	mg/Nmc	1
Ammoniaca+ammine	mg/Nmc	3
Idrogeno solforato	mg/Nmc	1
Odori**	UO/Nmc	250 (come livello di punta al massimo della capacità produttiva) 180 (come media giornaliera)
Sostanze organiche volatili***	mg/Nmc	5
Superficie totale dei due biofiltri	m ²	1050
Potenzialità	t/g	500

*il limite di rilevabilità è pari a 0,1 mg/Nmc.

** in considerazione del metodo usato può essere accettata nella valutazione del limite degli odori una differenza in eccesso del 10%.

***Le sostanze organiche da ricercare sono: 1,1,1 – tricoloroetano, acido capronico, acido valerianico, dimetil disolfuro, dimetil solfuro, etil mercaptano, etile acetato, etile butirato, etile propinato, isobutile acetato, n – propile acetato, tetracloroetilene, tricoloroetilene, benzene, toluene, xileni.

Prescrizioni

Per il rispetto del presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

40. eseguire la misura delle emissioni del biofiltro con frequenza semestrale;



41. sottoporre il biofiltro a misura della temperatura e dell'umidità del letto biofiltrante con cadenza perlomeno quindicinale;
42. utilizzare, per effettuare il prelievo dei campioni di aria dal biofiltro, una cappa di campionamento mobile a tronco di cono da posizionare sulla superficie ed in grado di coprire un'area di 1 mq penetrando nel biofiltro per almeno 10 cm, onde evitare fenomeni di trafiltratura, dotata di un condotto di scarico delle emissioni e di idonea presa, posizionata e dimensionata in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale UNICHIM n. 122, con opportuno sistema per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
43. garantire che le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione siano conformi a quanto riportato nel punto 7 della norma UNI 10169:2001. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di Arpa Lazio.
44. rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nel punto 6.2 della norma UNI 10169:2001;
45. calcolare, ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti come media di almeno tre letture consecutive riferita ad almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
46. confrontare, ai fini della verifica di conformità delle emissioni, il valore misurato di ogni parametro con il relativo valore limite di emissione. Il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso;
47. in alcun caso il rispetto dei limiti di emissione potrà essere raggiunto a seguito di fenomeni di diluizione;
48. determinare tutti i parametri riportati nel quadro emissivo semestralmente;
49. comunicare, con almeno 30 giorni di anticipo, all'Autorità competente ed alla Sezione Arpa Lazio di Roma, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
50. adottare, per l'effettuazione degli autocontrolli le metodiche contenute nella normativa tecnica riportate nel Piano di Automonitoraggio e Controllo, allegato al presente atto;
51. dare evidenza delle attività di manutenzione per ogni sistema di abbattimento, predisponendo idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le attività previste dal piano di monitoraggio;
52. prendere atto che qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi;

53. mantenere il sistema di biofiltrazione in buone condizioni di funzionamento e manutenzione al fine di contenere le emissioni odorigene prodotte dai rifiuti presenti nell'impianto ed, in particolare:
- l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 - il particolato deve essere rimosso;
 - si deve controllare giornalmente la temperatura del gas e la perdita di carico all'ingresso del biofiltro;
 - il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato;
 - il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;
 - il mezzo deve essere rimosso quando inizia a disintegrarsi, impedendo il passaggio dell'aria; per questo motivo il filtro deve essere sezionabile almeno in due sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre;
 - in ogni caso, la società dovrà verificare, progressivamente e a regime, il dimensionamento del biofiltro sulla base di un tempo di contatto minimo equivalente ad ogni carico specifico di 100 Nm³ di aria per ogni ora e per m³ di biofiltro e comunque in grado di garantire un limite emissivo di 180 U.O./mc come emissione media giornaliera e comunque un valore inferiore a 250 U.O./mc in situazioni di punta;
 - le caratteristiche di funzionamento dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli alle emissioni, nonché data, orario, misure e risultati degli stessi devono essere riportati su di un apposito registro con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e timbrate dall'Arpa Lazio sezione di Roma al momento della verifica ispettiva, sullo stesso andranno riportati anche:
 - data, orario e causa di eventuali disservizi dei biofiltri;
 - data e descrizione delle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei biofiltri;
 - i quantitativi di rifiuti solidi urbani lavorati mensilmente nell'impianto;
 - i quantitativi di acqua utilizzati nei periodi siccitosi per mantenere costante l'umidità del biofiltro; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
54. verificare il costante ricambio d'aria negli edifici chiusi, attraverso specifiche procedure di controllo, secondo quanto precedentemente riportato;
55. garantire che l'impianto, in tutte le condizioni di funzionamento, compresi i periodi di avvio e di arresto, rispetti i limiti di emissione;
56. garantire che tutte le operazioni da eseguire sui rifiuti siano svolte all'interno dei locali dell'impianto, tenuti in depressione, onde evitare fenomeni di trasporto di polveri ed odori verso l'esterno;
57. garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione;

1.5 Emissioni in corpo idrico

A. acque meteoriche

Il sistema fognario presente in sito prevede due condotte separate rispettivamente per le acque igienico – sanitarie e per le acque meteoriche.

La condotta delle acque meteoriche è articolata su due rami che raccolgono le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali presenti nell'impianto e le convogliano verso apposite vasche interrate in cemento rispettivamente della capacità di 14 e 19 m³. Le stesse vengono successivamente inviate in una vasca comune del volume di 80 m³ da cui vengono prelevate periodicamente con autospurgo ed inviate ad impianti esterni di smaltimento autorizzati.

In tale vasca si raccolgono altresì le acque reflue di lavorazione dell'impianto ("condense") ed il surplus dell'acqua utilizzata per l'irrigazione delle due sezioni di biofiltro.

Pertanto le acque contenute in tale bacino di raccolta dovranno essere gestite come rifiuti in conformemente alla *Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, norme in materia di gestione dei rifiuti.*

È autorizzato uno scarico finale (SF1) che recapita, dopo trattamento in apposito impianto, acque sanitarie nel Fosso di Valle Caia.

Tipologia degli scarichi finali

NOME	TIPOLOGIA SCARICO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO	RECETTORE	COORDINATE GAUSS BOAGA
SF1	acque sanitarie	SI	Corpo idrico superficiale fosso di Valle Caia	X: 2321657 Y: 4618185

L'immissione nel corpo recettore è ammessa se si rispettano i parametri riportati in tabella nel rispetto delle modalità di controllo ivi riportate:

DETERMINAZIONI	UNITÀ DI MISURA (MG/L)	VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO TAB. 3 ALLEGATO 5 D.LGS 152/06	METODI (È CONSENTITO L'IMPIEGO DI ALTRI METODI EQUIVALENTI)
		Scarico in acque superficiali	
pH	Unità di pH	5,5-9,5	EPA 9040C 2002
Colore		Non percettibile con diluizione 1:20	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29/2003
Odore		Non deve essere causa di molestie	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29/2003
Materiali grossolani		Assenti	-
Solidi sospesi totali	mg/l	≤80	APAT CNR IRSA 2090 MAN 29/2003
COD	mg/l	≤160	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29/2003
BOD5	mg/l	≤40	APAT CNR IRSA 5120 MAN 29/2003

Conducibilità elettrica	μS	-	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29/2003
Ossidabilità di Kubel	mg/l	-	APAT CNR IRSA 1030 MAN 29/2003
Cromo totale	mg/l	≤	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29/2003
Cromo VI	mg/l	≤0,2	APAT CNR IRSA3150 C MAN 29/2003
Arsenico	mg/l	≤0,5	APAT CNR IRSA 1030 C MAN 29/2003
Ferro	mg/l	≤	APAT CNR IRSA3150 C MAN 29/2003
Manganese	mg/l	≤	APAT CNR IRSA3150 C MAN 29/2003
Piombo	mg/l	≤0,2	APAT CNR IRSA3150 C MAN 29/2003
Cloro attivo libero (come Cl ₂)	mg/l	≤0,2	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29/2003
Solfati (ione solfato)	mg/l	≤1000	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003
Cloruri (ione cloruro)	mg/l	≤1200	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10	APAT CNR IRSA 4110 MAN 29/2003
Azoto ammoniacale (ione ammonio)	mg/l	≤15	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29/2003
Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤20	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003
Tensioattivi anionici MBAS	mg/l	≤	APAT CNR IRSA 5170 MAN 29/2003
Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,2	APAT CNR IRSA5140 A MAN 29/2003

Le sole acque meteoriche dei tetti, le acque di seconda pioggia e, più in generale, le acque di ruscellamento che in alcun modo vanno a contatto con i rifiuti, opportunamente condottate e/o separate dalle altre, potranno essere scaricate direttamente nel corpo idrico superficiale.

NOME	TIPOLOGIA SCARICO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO	RECETTORE	COORDINATE GAUSS BOAGA
MN1	acque meteoriche dei tetti, acque di seconda pioggia	NO	Corpo idrico superficiale fosso di Valle Caia	X: 2321141 Y: 4617863
MN2	Acque di ruscellamento	NO	Corpo idrico superficiale fosso di Valle Caia	X: 2321296 Y: 4618096

Prescrizioni

Per il rispetto del presente titolo, la Società dovrà in particolare:

58. prima dell'avvio in impianti autorizzati, caratterizzare il rifiuto liquido proveniente dalla vasca di 80 m³, secondo le indicazioni elencate nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
59. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
60. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico;
61. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
62. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, e dovrà consentire il prelievo dei campioni;
63. consentire il controllo dei sistemi di misura (contatori), sia sull'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

B. Acque sotterranee

Il monitoraggio delle acque di falda interessa l'intero complesso impiantistico.

Sul sito esiste già una rete di piezometri per il monitoraggio delle acque di falda.

Per quanto concerne la loro posizione geografica, le caratteristiche tecniche, i parametri da ricercare e relative frequenze si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento.

In particolare il pozzo D posto a monte dell'invaso potrà essere usato come pozzo di riferimento, mentre il pozzo E potrà essere impiegato per monitorare il livello piezometrico della falda.

L'analisi dovrà considerare i valori rilevati nei pozzi a monte e confrontare gli stessi con quelli rilevati nei pozzi a valle, determinandone l'eventuale scostamento. In caso di scostamenti peggiorativi della qualità delle acque (cfr. TAB. B.3.2 allegato 1 dell'allegato alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 – Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee), la Società dovrà darne comunicazione agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente per l'attivazione delle procedure di legge.

Prescrizioni

Per il rispetto del presente titolo, la Società dovrà in particolare:

64. in tutta l'area del complesso impiantistico è fatto divieto di realizzare nuovi pozzi per la captazione delle acque sotterranee;
65. a valle del complesso impiantistico dovrà essere realizzato il piezometro F in progetto, da ubicare secondo le indicazioni dell'elaborato "Indagini geologiche e idrogeologiche con nuovo pozzo spia (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tavola 2A)";
66. i pozzi e i piezometri presenti o da realizzare all'interno dell'impianto, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda, dovranno essere posti al di fuori dei piazzali carrabili e protetti con un idoneo manufatto fuori terra e sistema di chiusura a tenuta stagna;
67. monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati relativi all'Area 2A/12 - "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale", secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.

1.6 Rumore

Non avendo il Comune di Albano Laziale provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione sonora da rispettare sono quelli richiamati nell'art. 6 comma 1 del DPCM del 01/03/1991 e s.m.i. riferiti all'art. 2 Tab. II del DM 1444/68 di seguito riportati per la zona "Tutto il territorio nazionale":

70 dB (A) (giorno)/ 70dB (A) (notte)

Dal momento in cui dovesse essere effettuata la suddetta zonizzazione comunale, si invita la Società a volersi attenere ai limiti indicati nella stessa, qualora maggiormente restrittivi di quelli sopra indicati.

1.7 Misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio

In caso di emergenze sorte nel corso dell'esercizio dell'impianto la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

68. Tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento.
69. Intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza.
70. Mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti.
71. La società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Energia e Rifiuti

AREA RIFIUTI

PROT. N. 198786 / D2/2W/01

Roma, li - 9 OTT. 2009

Anticipata via fax

Provincia di Roma
Assessorato all'Ambiente
via Tiburtina, 691
00159 Roma
fax: 06 43566938

Comune di Albano Laziale
Piazza della Costituente 1 - Palazzo Savelli
00041 Albano Laziale (RM)
fax: 06 9320201

A.R.P.A. Lazio
Sede di Roma
via G. Saredo, 52
00173 - Roma
fax: 06 72961808

Pontina Ambiente s.r.l.
Via Pontina, 543
00128 - Roma
Fax 06 50796651



Oggetto: Pontina Ambiente S.r.l. - Errata Corrige Determinazione B3695/09.

Si comunica che le parole "*Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo... (omissis)*" della prescrizione **74** di pag. 18 dell'allegato tecnico alla determinazione B3695/09, sono da intendersi come: *Provincia di Roma, al Comune di Albano Laziale.*

Questa nota costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Pontina Ambiente S.r.l. con Determinazione B3695/09 e, unitamente alla stessa, dovrà essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Il Dirigente
(Dott. Riccardo Ascenzo)

Il Direttore
(Dott. Luca Fegatelli)

Gabriele Franzì
Gabriele Franzì

1.8 Gestione del fine vita dell'impianto

La Società dovrà in particolare:

- 
72. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
73. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
- a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
74. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Regione, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo ed all'ARPA un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
75. L'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
76. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

2. – NUOVO INVASO DI DISCARICA (VII)

2.1 Descrizione dell'intervento

La realizzazione del nuovo invaso, denominato "VII invaso" ed oggetto della presente AIA, interessa una superficie di circa 27.500 (larghezza media 120 mt e lunghezza circa 170 mt comprese le scarpate – (Tavola 11 "Planimetria a sito predisposto").

Il nuovo invaso di discarica, che dovrà essere realizzato in conformità a quanto richiamato nel D.Lgs. 36/03, avrà un volume utile di circa 500.000 mc (450.000 tonnellate circa), la cui coltivazione potrà avvenire, nelle more del completamento dell'intero invaso, per sub-lotti funzionali.

2.2 Condizioni da rispettare nella realizzazione del nuovo invaso

La realizzazione del nuovo invaso dovrà avvenire nel rispetto degli elaborati progettuali approvati nel corso dell'iter istruttorio, nonché nel rispetto delle prescrizioni che seguono :

DOCUMENTAZIONE AIA

- Scheda A: Informazioni Generali e relativi allegati;
- Scheda B: Dati e notizie sull'impianto attuale e relativi allegati;
- Scheda C: Dati e notizie sull'impianto da autorizzare e relativi allegati;
- Scheda D: Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali e relativi allegati;
- Scheda E: Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio redatto secondo il modello Arpa Lazio di agosto 2008;

PROGETTO

- Relazione tecnica (15 ottobre 2007, tavola 1);
- Piano finanziario (15 ottobre 2007);
- Sintesi non tecnica (gennaio 2007);
- Studio di impatto ambientale;
- Relazione geologica integrativa (aprile 2008).
- Relazione tecnica (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Indagini geologiche e idrogeologiche con nuovo pozzo spia (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tavola 2A);
- Relazione geologica integrativa per la centrale elettrica (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tavola 2B);
- Relazione geologica geotecnica con calcolo stabilità dei pendii (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tavola 2C);
- **Piano di gestione operativa (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);**
- Piano di ripristino ambientale (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Piano di gestione post-operativa (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Piano di sorveglianza e controllo (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Inquadramento territoriale (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav. 7);
- Corografia, aerofotogrammetria, PTP, Stralcio PRG, Stralcio Catastale, Perimetrazione 200 m e 500 m (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav. 8);
- Planimetria delle strutture esistenti (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav. 9);
- Planimetria a sito predisposto e raccolta acque piovane in fase di esercizio (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.10);
- Particolari costruttivi, pozzo percolato, sistemazioni finali (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.11);
- Planimetria, sistemazione finale con raccolta percolato, biogas e smaltimento acque piovane (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.12);
- Simulazione dell'intervento – Rendering (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.13);
- Planimetria distanze >200 m. da abitazioni e censimento delle case sparse entro 500 m., fotografie e coni di visuale (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.14);
- Planimetria a verde conseguente alla sistemazione finale (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.15);
- Stima degli impatti e misure di mitigazione (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Sintesi non tecnica (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08);
- Appendice alla stima degli impatti e misure di mitigazione (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08).

2.2.1 Prescrizioni relative alla realizzazione del nuovo invaso

77. La realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute pubblica dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente. In nessun caso la realizzazione delle opere dovrà interferire con le attività di smaltimento dei rifiuti previsto sull'invaso in esercizio;
78. La società dovrà comunicare all'Autorità Competente l'inizio dei lavori e l'avvenuto completamento delle stesse. Dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del Direttore dei lavori, nonché del Collaudatore in corso d'opera. Dovrà inoltre relazionare, con cadenza mensile sullo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma previsto e dare comunicazione, ricorrendo condizioni non prevedibili, di eventuali fermi;
79. Rispettare, nel corso dei lavori, le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro; la società dovrà mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori;
80. deve essere realizzato un sistema di monitoraggio atto a verificare nel tempo l'integrità della geomembrana impermeabile in HDPE;
81. il rilevato perimetrale da realizzare con il materiale proveniente dallo scavo per la predisposizione dell'invaso dovrà essere realizzato con pendenze, ove possibile, non superiori a 20° e in ogni caso tali da armonizzarsi con la morfologia dei luoghi;
82. durante le fasi di realizzazione e di gestione dell'impianto dovrà essere garantito il mantenimento dell'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;
83. deve essere mantenuta una umidificazione costante sulle piste di transito degli automezzi per ovviare al problema della dispersione delle polveri, anche durante la fase di coltivazione dell'invaso;
84. la società dovrà garantire la realizzazione delle misure di mitigazione degli impatti, riportati nello Studio di Impatto Ambientale, a firma del Dott. Ing. F. Martino e s.m.i. con particolare riferimento alla realizzazione di una quinta di protezione che circonda l'intero invaso di discarica;
85. la società dovrà garantire che, al fine di mitigare l'inserimento ambientale da eventuali punti di visuale, in adiacenza della recinzione, sia internamente che esternamente, siano poste a dimora essenze arbustive ed arboree di alto fusto autoctone, con obbligo di attecchimento, come illustrato nella "Planimetria a verde conseguente alla sistemazione finale (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.15)"
86. il fondo dell'invaso, che dovrà in ogni caso rispettare le indicazioni tecniche del D.Lgs. 36/03, dovrà essere realizzato prevedendo idonee pendenze per il convogliamento del percolato verso i pozzi di captazione;

87. nel corso degli sbancamenti la società dovrà garantire la compatibilità dei fronti di scavo in relazione alla stabilità del terreno e dotare gli stessi di opere provvisorie opportunamente drenate;

2.3 Condizioni da rispettare in fase di esercizio delle nuove opere

2.3.1 - Condizioni generali

Relativamente al presente paragrafo, la Società dovrà avere cura di:

88. fermo restando quanto sopra riportato, comunicare, con almeno 20 giorni di anticipo, la messa in esercizio delle nuove opere alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio;
89. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. In particolare dovranno essere tenuti in piena efficienza i sistemi di captazione del biogas e del percolato nonché le strutture dedicate allo stoccaggio di quest'ultimo sia nella fase operativa che post operativa, nonché della rete per la raccolta delle acque di ruscellamento;
90. garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno;
91. individuare il sito di discarica a mezzo di idonea segnaletica;
92. al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione nell'area di impianto, garantire la funzionalità dei sistemi di regimazione delle acque superficiali, sia nella fase di gestione operativa che in quella di gestione post-operativa;
93. entro 60 giorni dall'avvenuto esaurimento delle volumetrie autorizzate, sia del lotto attualmente in coltivazione che del nuovo lotto, richiedere all'Autorità Competente apposita autorizzazione alla chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03;
94. all'atto della chiusura, avviare le attività di ripristino ambientale secondo quanto riportato in progetto. La chiusura delle opere di ripristino dovrà essere comunicato all'Autorità Competente contestualmente alla trasmissione delle operazioni di collaudo delle stesse;
95. condurre gli interventi di inerbimento e piantumazione con essenze autoctone in accordo con le caratteristiche morfologiche e climatiche e con la distribuzione e la tipologia delle specie vegetali locali;
96. dall'atto dell'approvazione di chiusura definitiva della discarica, che potrà avvenire anche per singoli lotti, garantire, per un periodo di almeno trenta anni la corretta gestione post operativa dell'impianto;
97. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post gestione essere responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

98. durante la fase di gestione operativa, attenersi a quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento, esclusi i controlli specifici inerenti l'impianto di trattamento meccanico biologico e fatto salvo diverso parere di Arpa Lazio.

2.3.2. Condizioni per la gestione della discarica

Ai fini della gestione del nuovo invaso il gestore dovrà rispettare quanto riportato nei successivi punti:

- 
- A1. Condizioni per la gestione dei rifiuti – Nuovo invaso
 - A2. Tariffa di accesso in discarica, per i rifiuti relativi al paragrafo A1
 - A3. Gestione del biogas
 - A4. Gestione del percolato
 - A5. Acque meteoriche di ruscellamento e acque di prima pioggia – autorizzazione allo scarico
 - A6. Acque sotterranee
 - A7. Controllo meteo climatico
 - A8. Rumore

 - B1. Capping e ripristino ambientale
 - B2. Gestione post operativa

 - C. Misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio

2.3.2.1 - Autorizzazioni Pregresse

L'intero sedime di discarica è stato gestito in forza dei seguenti atti autorizzativi.

- Autorizzazione esercizio 2° lotto del VI invaso: Decreto Regione Lazio n. 45 del 26 Maggio 2003
- Autorizzazione esercizio 1° lotto del VI invaso: Decreto Regione Lazio n. 139 del 14 Novembre 2002
- Approvazione progetto e autorizzazione realizzazione VI invaso: Decreto del Vice Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia, n. 10 del 12 aprile 2002;
- Disposizione per attivazione V invaso: Ordinanza del Vice Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia, n. 4 del 08 febbraio 2001;
- Disposizione per proroga esercizio IV invaso: Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia, del 7 agosto 2000;
- Approvazione progetto realizzazione V invaso: Determinazione della Prefettura di Roma del 10 luglio 2000;
- Disposizione per gestione discarica 1° categoria (fino al 08/07/2000): Circolare del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia del 09 febbraio 2000;
- Compatibilità ambientale relativo al V invaso, ai sensi del DPR 12 aprile 1996: Parere emesso dal Dip.to Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio nel 29 settembre 1999;

- Disposizione per gestione discarica 1° categoria (fino al 23/01/2000): Circolare del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e Provincia, n. 25/CR del 24 luglio 1999;
- Autorizzazione esercizio discarica 1° categoria: Deliberazione della Giunta Regionale Lazio, n. 4305 del 04 agosto 1998;
- Disposizione realizzazione 2° fase del IV invaso ampliamento: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 17 dell'11 febbraio 1998;
- Disposizione per attivazione 1° fase del IV invaso ampliamento: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 78 del 08 novembre 1996;
- Disposizione realizzazione 1° fase del IV invaso ampliamento: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio, n. 18 del 28 febbraio 1996;

I primi tre invasi erano di proprietà della Giancamilli Scavi S.r.l.

A1. Condizioni per la gestione dei rifiuti del nuovo invaso

Una volta realizzato, la società dovrà gestire il nuovo invaso nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Categoria: discarica per **rifiuti non pericolosi**

Operazioni autorizzate: **D1**

Capacità totale: **500.000 m³**, pari a circa 450.000 tonnellate

La società potrà accettare presso il nuovo invaso i rifiuti contraddistinti dai seguenti Codici CER :

Rifiuti derivanti dal processo di trattamento dell'impianto TMB autorizzato con il presente provvedimento

C.E.R.	Descrizione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti)
190503	Compost fuori specifica
190599	Rifiuti non specificati altrimenti

Rifiuti conferibili direttamente in discarica senza ulteriori trattamenti

190801	Vaglio
190802	Rifiuti della eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali citotossici e citostatici

200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	Rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200303	residui della pulizia stradale
200203	Altre Rifiuti non biodegradabili
200303	Residui della pulizia delle stradale
200304	Fanghi delle fosse settiche
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature

I fanghi potranno essere conferiti in discarica se resi stabilizzati e palabili.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, dovrà avvenire nel rispetto di quanto riportato, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi, nel D.M. 3 agosto 2005 – “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

La società potrà accettare i rifiuti di cui sopra ove risultino conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel decreto 3 agosto 2005.

Prescrizioni

La Società, nelle operazioni di conferimento dei rifiuti e nel rispetto del piano di coltivazione, dovrà

99. acquisire, con cadenza annuale, le verifiche analitiche, da parte del detentore, della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità per i rifiuti previsti dal D.M. 3 agosto 2005. I campioni prelevati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del gestore richiamati nell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/03;
100. acquisire le verifiche analitiche da parte del detentore, sui rifiuti provenienti da terzi e non generati regolarmente dovranno essere acquisite dal gestore per ciascun lotto conferito. Anche in questo caso i campioni prelevati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi;
101. avere cura che la verifica analitica, oltre al comportamento dell'eluato e l'analisi dello stesso riporti la composizione del rifiuto o determinarla attraverso caratterizzazione analitica;
102. dotarsi, direttamente o tramite convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
103. verificare, con cadenza almeno semestrale, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 1 marzo 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;

- 104. effettuare lo scarico dei rifiuti in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti dovranno essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;
- 105. effettuare la coltivazione dei rifiuti procedendo per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato della discarica. In ogni caso dovranno essere garantite pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- 106. a fine giornata, procedere alla copertura dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche;
- 107. prevedere apposite barriere al fine di prevenire il trasporto di materiali dal vento. Dovrà, inoltre, mantenere sempre attivi i dispositivi atti a ridurre al massimo la dispersione di polveri sia in fase di transito degli automezzi che in fase di scarico;
- 108. qualora necessario ed in ogni caso con cadenza bimestrale, effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione;
- 109. formare il personale addetto alle operazioni di smaltimento sia tecnicamente che professionalmente in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo dei rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato;

A2. Tariffa di accesso in discarica

La tariffa di accesso all'impianto di TMB, che include anche il costo di smaltimento in discarica, è quella richiamata nel decreto commissariale n. 4 del 03/03/2006.

A3. Gestione del biogas e qualità dell'aria

Nel nuovo invaso si dovranno realizzare 6 pozzi di captazione del biogas.

Il biogas estratto dovrà essere convogliato nell'impianto gestito dalla *Marco Polo Utilities*, che si è impegnata a realizzare lo sfruttamento energetico del biogas estratto dalla discarica. A tal proposito sono stati installati in un'area adiacente alla discarica due gruppi elettrogeni funzionanti a biogas della potenza di 601 KW e 1065 KW.

Le attività di gestione e manutenzione, nonché le produzioni di energia elettrica e consumo biogas, vengono registrati e mediante report mensili dovranno essere inviati a *Pontina Ambiente*.

La *Marco Polo Utilities* è titolare dell'autorizzazione alla gestione del biogas e delle relative emissioni in atmosfera che pertanto sono estranee al presente atto autorizzativo.

La Pontina Ambiente e per essa la Marco Polo Utilities è tenuta, comunque, a rispettare i controlli, modalità e frequenze previste dal PMeC allegato al presente provvedimento, in

particolare Tabella C5.1, C7, C8 per le emissioni in aria, diffuse e fuggitive e C20 per il controllo della qualità del biogas, nonché delle relative prescrizioni.

Prescrizioni

In relazione alla gestione del biogas, la Società dovrà:

110. definire i livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di scarica all'esterno della discarica; in particolare, per quanto concerne le analisi del biogas, si dovrà rispettare la tabella C20 del PMeC allegato al presente provvedimento;
111. con cadenza annuale, effettuare uno studio sulla presenza del gas di scarica al di fuori della discarica stessa, anche nel suolo e nel sottosuolo. In caso di superamento dei limiti previsti, dovrà attivare l'apposito piano di intervento;
112. con cadenza mensile, per il primo anno e, qualora non si rilevino criticità, annuale successivamente, procedere alla verifica delle emissioni diffuse in atmosfera, individuando, sentita l'ARPA Lazio, almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica;

A4. Gestione del percolato

I pozzi di raccolta del percolato (il progetto ne prevede 2), dovranno essere realizzati mediante un cavo a sezione obbligata dal diametro di 150 cm e profondità di 1,0 mt circa. Tale scavo dovrà essere rivestito sul fondo e sulle pareti, con terreno $K < 10^{-7}$ cm/sec. dello spessore non inferiore a mt 1,00 a cui si dovrà sovrapporre un manto bentonitico per una superficie di diametro indicativo pari a 10 mt.

Un telo in HDPE da 2,5 mm dovrà sigillare l'intero sistema di impermeabilizzazione relativo al pozzo.

A circa 1,2 mt dal fondo pozzo si dovranno innestare i tubi di raccolta del percolato e, immediatamente al di sotto del punto di innesto, dovrà essere allocata la pompa di rilancio. Con il crescere degli strati dei residui di lavorazione, dovranno essere posti in opera gli anelli successivi che dovranno essere numerati sia internamente che esternamente per le eventuali verifiche, su di essi è fatto obbligo, di volta in volta, posizionare apposite campane di chiusura portanti torce alimentate a pannelli solari che eviteranno fuoriuscita di eventuale biogas.

Prescrizioni

In relazione alla gestione del percolato, la Società dovrà

113. verificare, con cadenza almeno annuale la tenuta del bacino di contenimento del serbatoio e delle piattaforme utilizzate per lo stoccaggio. Con stessa cadenza, il bacino, al pari delle stazioni di travaso, dovranno essere trattati con resine epossidiche sia sul fondo che sulle pareti perimetrali;
114. prevedere un sistema automatizzato di allontanamento del percolato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso, che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo. Il sistema di monitoraggio del

livello del percolato deve essere realizzato in modo tale da garantire la rilevazione rappresentativa del livello del percolato. I sistemi suddetti devono essere completati e collaudati prima dell'inizio dell'attività di smaltimento. E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica;

115. qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase operativa, assicurare tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
116. comunicare all'autorità competente e all'Arpa Lazio con cadenza mensile la quantità di percolato prodotta e smaltita correlandola con i parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;
117. classificare il percolato prodotto secondo quanto previsto dall'Allegato D, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e sue s.m.i., nonché dalla Decisione CE del 3 maggio 2000, n° 532 e sue s.m.i.; il numero minimo dei parametri da ricercare dovranno essere quelli indicati nel PMeC allegato al presente provvedimento.

A5. Acque meteoriche di ruscellamento e acque di prima pioggia – autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale.

Il progetto prevede che le acque meteoriche insistenti sul nuovo bacino siano drenate e convogliate attraverso opportune canalizzazioni verso lo scarico previsto nel fosso di Valle Caia, a nord dell'invaso, fosso dove già vengono scaricate le acque meteoriche insistenti sugli esistenti invasi, come da "*planimetria a sito predisposto e raccolta acque piovane in fase di esercizio (adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi del 16/09/08, tav.10)*";

Per le acque di prima pioggia si rimanda a quanto più sopra descritto per il TMB.

Prescrizioni

118. le acque meteoriche perimetrali al nuovo invaso potranno essere scaricate direttamente al fosso di Valle Caia senza preventivo trattamento, solo se sussistono le condizioni per poterle considerare acque potenzialmente non contaminate, ovvero se la società potrà garantire che non sussistono le condizioni espresse nel comma 1 dell'art. 24 del PTAR rilasciato con DGR del 27/09/2007; in caso contrario al punto 126 dette acque dovranno essere trattate in conformità al succitato PTAR
119. realizzare pozzetti di controllo delle acque di ruscellamento immediatamente prima dell'ingresso al corpo idrico superficiale;
120. la società dovrà mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
121. la società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico;

a P. 117.

- 122. la società dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 123. il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;
- 124. evitare ogni interconnessione tra la rete che convoglia il percolato e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione delle acque a servizio dell'insediamento, nonché con la rete di raccolta delle acque meteoriche;

A6. Acque sotterranee

Si rimanda a quanto più sopra descritto per il TMB.

A7. Controllo meteo climatico

Sulla copertura del TMB è installata una centralina di rilevamento dati meteo climatici e di emissioni ambientali.
Nella tabella C5.2 del PMeC allegato al presente provvedimento sono indicate le modalità ed i parametri da monitorare.

Prescrizioni

- 125. il gestore dovrà mantenere in piena efficienza la stazione meteo climatica presente presso il sito;

A8. Rumore

Si rimanda a quanto più sopra descritto per il TMB.

B1. Capping e piano di ripristino ambientale

Alla chiusura della discarica, anche per singoli lotti, la società dovrà procedere al ripristino ambientale del sito in conformità a quanto riportato nel Piano di Ripristino Ambientale su richiamato.

Prescrizioni

- 126. il terreno vegetale proveniente dallo scavo per la realizzazione del nuovo invaso dovrà essere adeguatamente stoccato al fine del riutilizzo a chiusura definitiva dell'attività di discarica per gli interventi di recupero ambientale;
- 127. nella realizzazione della copertura superficiale finale la società dovrà attenersi a quanto richiamato nel punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/03. Al fine di ridurre la produzione di percolato la copertura finale di cui sopra può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in assestamento;
- 128. Il gestore dovrà attuare a chiusura della discarica il piano di ripristino ambientale precedentemente approvato;

129. la ricostruzione dello strato edafico che non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 30 cm di spessore dovrà avvenire, prioritariamente, utilizzando il suolo accantonato in fase di costruzione dell'invaso o terra vegetale dalle caratteristiche chimico fisiche controllate e, plausibilmente analoghe a quelle del sito di intervento;
130. il gestore dovrà provvedere alla realizzazione, sullo strato edafico, di un inerbimento anche temporaneo con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione del suolo;
131. nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale il gestore dovrà procedere in maniera progressiva utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire ed adatte alle caratteristiche chimico fisiche del suolo;
132. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della coltivazione; in particolare dovrà essere garantita la manutenzione e, qualora necessario, l'adozione di sistemi di irrigazione che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo e la copertura vegetale;
133. garantire che, a ridosso della recinzione, sia piantumata una rampicante sempre verde con obbligo di attecchimento;
134. garantire che, al fine di mitigare l'inserimento ambientale da eventuali punti di visuale, in adiacenza della recinzione, sia internamente che esternamente, siano poste a dimora essenze arbustive ed arboree di alto fusto autoctone, con obbligo di attecchimento;
135. garantire che, su tutta l'area interessata dagli interventi proposti, sia posto a dimora un idoneo strato di terreno vegetale, l'inerbimento con idrosemina e piantumazione di essenze arbustive.

B2. - Gestione post operativa

Prescrizioni

136. fermo restando quanto sopra e quanto verrà indicato dagli organi di controllo, il monitoraggio ambientale in fase di post gestione della discarica dovrà avvenire, almeno, secondo le tempistiche riportate nella tabella 2 allegato 2 del D.Lgs. 36/03;
137. dopo la chiusura della discarica il gestore dovrà garantire la gestione post operativa della stessa per un periodo pari a 30 anni;
138. per tutto il periodo in questione il gestore dovrà garantire le attività di manutenzione e sorveglianza nonché i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda sopra richiesti secondo la tempistica richiamata nel piano di automonitoraggio e controllo relativamente a detta fase;
139. dovrà, inoltre, verificare attraverso opportuni studi, la stabilità dei fronti di discarica e adottare tutte le misure ritenute necessarie in tal senso.

C. Misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio

In caso di situazioni critiche non previste il gestore dovrà applicare quanto previsto nel piano di intervento per condizioni straordinarie.

Comunque durante il periodo di gestione operativa dovrà rispettare le norme di buona pratica così come descritto nel medesimo piano.

Inoltre il gestore dovrà, in caso si verificano eventi straordinari come allagamenti, incendi, esplosioni, fuoriuscite di percolato, biogas :


140. darne comunicazione all'Autorità competente, all'Arpa e al comune di Albano Laziale;

141. adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto di quanto riportato nella parte IV del D.Lgs. 152/06.



Direttore della Direzione Regionale
Energia e Rifiuti
(Dott. Luca Fegatelli)

Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)



REGIONE LAZIO
 Direzione Regionale Energia e Rifiuti
 Il Direttore
 (Dot. Luca Fegatelli)

IL DIRETTORE
 Dr. Raffaele De Filippis

PUNTO 13
 DETERMINAZIONE SCARICO
 FINALE ACQUE
 Rapp. 1:4.000

SFT	X	2321657	Y	4818185
ML1	X	2321141	Y	4817683
ML2	X	2321296	Y	4818096

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**Relativo al complesso impiantistico Pontina Ambiente S.r.l.
sito in Albano Laziale, loc. Cecchina (RM)**



DOCUMENTO TECNICO

Dati identificativi dell'impianto

Impianto	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Provincia di Roma Comune di Albano Laziale (Roma) Località Cecchina (Roncigliano)
Gestore	Pontina Ambiente S.r.l. Provincia di Roma Comune di Roma Via Pontina,543 – 00128 Roma

Caratteristiche dell'impianto

L'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 59/2005, Allegato 1, punto 5.4 – **Discariche con capacità superiore alle 25000 tonnellate**).

QUADRO GENERALE COMPARTI E MISURE

		MISURE
COMPARTI	CONSUMI	Materie prime e ausiliarie, Risorse idriche, Energia elettrica/termica Combustibili
	EMISSIONI IN ARIA	Misure periodiche e continue Sistemi di trattamento fumi Emissioni diffuse e fuggitive
	EMISSIONI IN ACQUA	Misure periodiche e continue Sistemi di depurazione
	EMISSIONI SONORE	Misure periodiche
	RADIAZIONI	Controllo radiometrico
	EMISSIONI ECCEZIONALI	
	ACQUE SOTTERRANEE	Piezometri Misure piezometriche qualitative e quantitative
	SUOLO	Aree di stoccaggio
	RIFIUTI	Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita
	GESTIONE IMPIANTO	Parametri di processo Indicatori di performance Controllo e manutenzione Controlli sui macchinari Interventi di manutenzione ordinaria Controlli sui punti critici Punti critici degli impianti e dei processi produttivi Interventi di manutenzione sui punti critici

QUADRO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO

COMPARTO	GESTORE		ARPA LAZIO		
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi	Controllo reporting
Consumi					
Materie prime e ausiliarie	alla ricezione	annuale			
Risorse idriche	mensile	annuale			
Energia elettrica	semestrale	annuale			
Combustibili	semestrale	annuale			
Emissione in aria gestione operativa					
Misure periodiche	mensile	semestrale			
Misure continue	-	annuale			
Emissioni diffuse e fuggitive	semestrale	annuale			
Emissioni ambientali	continue	annuale			
Emissione in acqua					
Misure periodiche	trimestrale	annuale			
Misure continue	-	-			
Sistemi di depurazione	bimestrale	annuale			
Emissioni eccezionali					
Evento		annuale			
Emissione Sonore					
Misure periodiche	annuale	annuale			
Radiazioni					
Controllo radiometrico					
Acque sotterranee					
Piezometri	semestrale	annuale			
Misure piezometriche qualitative in fase di gestione operativa	annuale	semestrale			
Misure piezometriche quantitative in fase di gestione operativa	annuale	annuale			
Misure piezometriche quantitative in fase di gestione operativa	mensile	annuale			
Suolo					
Aree di stoccaggio serbato percolato	settimanale	annuale			
Depositi carburanti	annuale	annuale			
Vasca di 1 ^a pioggia	annuale	annuale			
Contentori per stracci ed oli	mensile	annuale			
Rifiuti					
Misure periodiche in ingresso	annuale	annuale			
Misure periodiche in uscita	annuale	annuale			
Gestione impianto					
Parametri di processo -qualità percolato di discarica	trimestrale	annuale			
Indicatori di performance (biogas)	mensile	annuale			
Controllo e manutenzione	Secondo libretto di uso e manutenzione	annuale			
Controlli sui macchinari	mensile	annuale			
Interventi di manutenzione ordinaria	Secondo libretto di uso e manutenzione	annuale			
Controlli sui punti critici	-	-			
Punti critici degli impianti e dei processi produttivi	-	-			
Interventi di manutenzione sui punti critici	-	-			

la frequenza degli interventi dell'ARPALAZIO si lasciano alle determinazioni dell'Ente stesso.

PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE

TABELLA: C1

Denominazione	Codice CAS	Ubicazione stoccaggio	Fase di utilizzo	Consumi annuali	Metodo misura	Gestore			ARPA LAZIO	
						Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note
Olio Motore	68649-42-3 o simili		Fase di gestione	5000 litri	Fattura di acquisto	alla ricezione	informatizzato	annuale		
Olio Idraulico	64741-88-4 o simili		Fase di gestione	600 litri	Fattura di acquisto	alla ricezione	informatizzato	annuale		
Grasso	12678-02-3 o simili		Fase di gestione	100 kg	Fattura di acquisto	alla ricezione	informatizzato	annuale		

CONSUMO RISORSE IDRICHE

TABELLA: C2

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	Quantità U.M.	Metodo misura	Gestore			ARPA LAZIO	
					Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note
Da acquedotto comunale	contatore	Servizi	200 mc/anno	lettura	mensile		informatizzato	annuale	
Da pozzo di proprietà	contatore	Ragnamento piazzali e piste interne	500 mc/anno	lettura	mensile		informatizzato	annuale	

CONSUMO ENERGIA

TABELLA: C3

Descrizione	Tipologia	Punto di misura	Fase di utilizzo	Quantità MW/h/a	Metodo misura	Gestore			Reporting	ARPA LAZIO	
						Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	compilazioni registri		Frequenza	note
Energia importata da rete esterna	elettrica	Contatore	Servizi generali	50	lettura	semestrale	compilazioni registri	annuale			

CONSUMO COMBUSTIBILI

TABELLA: C4

Tipologia	Punto misura	Ubicazione stoccaggio	Fase di utilizzo	Quantità Ton/anno	Metodo misura	Gestore			Reporting	ARPA LAZIO	
						Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Compilazione registri		Frequenza	note
gasolio	-	-	Mezzi meccanici	450	Fatture di acquisto	semestrale	Compilazione registri	annuale			

EMISSIONI IN ARIA



TABELLA: CS.1

Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Gestore		ARPA LAZIO		
						Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note	
Camini di emissione gas dei motori a combustione interna con produzione di energia elettrica (gestione MARCO POLO ENGINEERING)	Polveri totali	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	UNI EN	Mensile	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	semestrale			
	Ossidi di Azoto espressi come NO2	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	ISTISAN 98/2	Mensile		semestrale			
	Ossidi di zolfo espressi come SO2	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	ISTISAN 98/2	Mensile		semestrale			
	Monossido di carbonio CO	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	UNI 9969/1992	Mensile		semestrale			
	Anidride Carbonica CO2	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³		Mensile		semestrale			
	Composti inorganici del Cloro come HCL	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	ISTISAN 98/2	Mensile		semestrale			
	Composti inorganici del Fluoro come HF	Misura diretta discontinua	Mg/Nm ³	ISTISAN 98/2	mensile		semestrale			
	Sostanze Organiche Volatili SOV	Misura diretta discontinua		UNI EN 13649	mensile		semestrale			

TABELLA: CS.2

Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza Autocontrollo gestione operativa	Gestore		note		
						Modalità di registrazione controlli	Reporting			
CENTRALINA RILEVAMENTO DATI METEO - CLIMATICI E DI EMISSIONI AMBIENTALI	CH4	Misura diretta continua	%		continua	Registrazione elettronica su sistema gestionale interno	Reportig	Frequenza	ARPA LAZIO	
	CO	Misura diretta continua	mg/Nm ³		continua		annuale			
	SO2	Misura diretta continua	mg/Nm ³		continua		annuale			
	NOX	Misura diretta continua	mg/Nm ³		continua		annuale			
	O2	Misura diretta continua	mg/Nm ³		continua		annuale			
	Pressione atmosferica	Misura diretta continua	mbar		continua		annuale			
	Direzione del vento	Misura diretta continua			continua		annuale			
	Velocità del vento	Misura diretta continua	m/s		continua		annuale			
	Temperatura	Misura diretta continua	°C		continua		annuale			
	Umidità	Misura diretta continua	%		continua		annuale			
	Radiazione	Misura diretta continua	W/mq		continua		annuale			
	Pioggia	Misura diretta continua	mm		continua		annuale			
	Evaporazione media	Misura diretta continua	mm		continua		annuale			

EMISSIONI DIFFUSE

TABELLA: C7

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Gestore		ARPA LAZIO	
			Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Frequenza	note
Emissione di odori durante la fase di coltivazione della discarica	Corpo di discarica	Ricoprimento giornaliero con strato di terreno	mensile	cartaceo	annuale	

EMISSIONI FUGGITIVE

TABELLA: C8

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Gestore		ARPA LAZIO	
			Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Frequenza	note
Discarica	Sistema di collettamento biogas	Controllo visivo dell'impianto di captazione del biogas e rilevazioni CH4	Semestrale	Registrazione cartacea	annuale	

EMISSIONI IN ACQUA

Punto emissione	Tipologia di scarico	Recettore
SF1	Scarichi Idrici Finali	Fosso "Valle Caia"
ADI	Scarico Idrico Parziale	Condotta verso scarico idrico SF1
M11	Scarico Idrico Parziale	Condotta verso scarico idrico SF1
M12	Scarico Idrico Parziale	Condotta verso scarico idrico SF1

TABELLA C9.1

Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Gestore			ARPA LAZIO	
				Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note
SF1	pH	1030	apat/irsa 2060	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	annuale		
	COD	1030	apat/irsa 5130					
	Cromo VI	1030	apat/irsa 3150					
	Piombo	1030	apat/irsa 3230					
	Ferro	1030	apat/irsa 3160					
	Cloruri	1030	apat/irsa 4090					
	Solfati	1030	apat/irsa 4140					
	Azoto ammoniacale	1030	apat/irsa 4030					
	Azoto nitroso	1030	apat/irsa 4050					
	Azoto nitrico	1030	apat/irsa 4040					
	Manganese	1030	apat/irsa 4020					
	Conducibilità elettrica	1030	apat/irsa 2030					
	Ossidabilità Kubel	1030	Acque potabili					
	BOD5	1030	apat/irsa 5120					
	Arsenico	1030	apat/irsa 3020					
	Temperatura	1030						

TABELLA C9.2

Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo Misura	Gestore			ARPA LAZIO	
				Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note
M11 (a valle della vasca di prima pioggia) M12 (acque di ruscellamento)	pH	1030	apat/irsa 2060	Semestrale *	Registrazione cartacea e/o elettronica	annuale		
	COD	1030	apat/irsa 5130					
	Cromo totale	1030	apat/irsa 3160					
	Piombo	1030	apat/irsa 3230					
	Ferro	1030	apat/irsa 3160					
	Cloruri	1030	apat/irsa 4090					
	Solfati	1030	apat/irsa 4140					
	Azoto ammoniacale	1030	apat/irsa 4030					
	Azoto nitroso	1030	apat/irsa 4050					
	Azoto nitrico	1030	apat/irsa 4040					
	Manganese	1030	apat/irsa 4020					
	Conducibilità elettrica	1030	apat/irsa 2030					
	Ossidabilità Kubel	1030	Acque potabili					
	Temperatura	1030						

* (da correlarsi con il regime meteorico reale)

SISTEMI DI DEPURAZIONE



TABELLA C10

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo*	Punti di controllo del corretto funzionamento	Gestore			ARPA LAZIO	
					Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting		
ADI	Aerazione e ossidazione	Diffusore di aria	-	-	Bimestrale	Registrazione cartacea	annuale	Frequenza	note
	Decantazione		-	-					

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

TABELLA C11

Tipo di evento	Fase di lavorazione	inizio Data, ora	Fine Data, ora	Commenti	Reporting	Gestore		ARPA LAZIO
						Annualità	Modalità di comunicazione all'autorità	
-		-	-	-	Annuale	Frequenza		note

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

TABELLA C12

Condizione anomala di funzionamento	Parametro / inquinante	Concentrazione mg/mc	inizio superamento Data, ora	fine superamento Data, ora	Commenti	Gestore			ARPA LAZIO
						Modalità di registrazione	Reporting	Modalità di comunicazione all'autorità	
						informatizzata	annuale	Frequenza	note

EMISSIONI SONORE



TABELLA C13						ARPA LAZIO			
Parametro	Tipo di determinazione	U.M.	Meto dica	Punto di monito raggio	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	note
Livello di emissione	Misura dirette discontinue	dB(A)	(L.G.S.M.) Allegato II D.M. 31/01/05*	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Annuale o ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	Annuale		

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi)

CONTROLLO RADIOMETRICO

TABELLA C14				ARPA LAZIO		
Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controllo (2)	Reporting	Frequenza	note

ACQUE SOTTERRANEE



TABELLA C15

Piezometro	TABELLA C15				Gestore			ARPA LAZIO
	Parametro	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza Autocontrollo Gestione operativa	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	
Tutti i piezometri A - B - D - F	pH	Unità	Apat/irsa 2060	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	BOD5	Mg/l	Apat/irsa 5120	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Ossidabilità	Mg/l	Acque potabili	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	Conducibilità	µS/l	Apat/irsa 2030	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	Cromo totale	µg/l	Apat/irsa 3150	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Cromo VI	µg/l	Apat/irsa 3150	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Piombo	µg/l	Apat/irsa 3230	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Zinco	µg/l	Apat/irsa 3320	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Ferro t.q.	µg/l	Apat/irsa 3160	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	Manganese t.q.	µg/l	Apat/irsa 4020	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	Fluoruri	µg/l	Apat/irsa 4020	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Cloruri	mg/l	Apat/irsa 3250	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Fosforo totale (come P)	mg/l	Apat/irsa 3120	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Semestrale		
	Arsenico t.q.	µg/l	Apat/irsa 3220	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Rame	µg/l	Apat/irsa 3030	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Cadmio	µg/l	Apat/irsa 3030	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Nichel t.q.	µg/l	Apat/irsa 3030	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		
	Mercurio	µg/l	Apat/irsa 5150	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale		

Calcio	µg/l	Apat/irsa 3030	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Magnesio	mg/l	Apat/irsa 4020	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Sodio	mg/l	Apat/irsa 3030	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Carbonio organico	mg/l	Apat/irsa 4020	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Σ Comp.Org. Alogenati	µg/l	Apat/irsa 5150	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Σ IPA	µg/l	Apat/irsa 2060	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Solfati	mg/l	Apat/irsa 4020	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	semestrale
Azoto ammoniacale	mg/l	Apat/irsa 3030	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	semestrale
Nitriti	µg/l	Apat/irsa 4020	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	semestrale
Nitrati	mg/l	Apat/irsa 4020	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	semestrale
FENOLI	mg/l	Apat/irsa 5070	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale

PIEZOMETRI

TABELLA C16

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate GAUSS - BOAGA X - Y	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)	Gestore		ARPA LAZIO	
						Frequenza Autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Frequenza	note
A	a valle	2321738 - 4618091	62,691	153		semestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica	annuale	
B	a valle	2321394 - 4618074	59,041	140					
D	a monte	2322006 - 4618299	68,506	158					
F	a valle	2321304 - 4617524	53,044	90					
E	a valle	2321107 - 4617873	54,417	115		continua	CS	CS	

MISURE PIEZOMETRICHE QUANTITATIVE

TABELLA C17

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Gestore		ARPA LAZIO	
					Frequenza Autocontrollo gestione operativa	Modalità di registrazione controlli	Frequenza	note
E	Come tabella C16	SI			continua	Registrazione cartacea e/o elettronica	annuale	
A - B - D - F	Come tabella C16	SI			Mensile	Registrazione cartacea e/o elettronica	annuale	

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE

Vedere tabella C15

Tabella C.18

SUOLO - AREE DI STOCCAGGIO

Struttura contedim. (codifica e descrizione contenuto)	Gestore						ARPA LAZIO			
	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.		
Parco										
Serbatoi	Ispezione visiva	Settimanale	Registro	Ispezione visiva	Settimanale	Registro	Ispezione visiva	Settimanale	Registro	
Stoccaggio percolato										
Deposito carburanti	Ispezione visiva	Annuale	Registro	Ispezione visiva	Settimanale	Registro	Ispezione visiva	Settimanale	Registro	
Fusti per oli e stracci	Ispezione visiva	mensile	Registro	Ispezione visiva	Settimanale	Registro				
Vasche acque di prima pioggia	Ispezione visiva	Annuale	Registro							

e R.H.

GESTIONE DELL'IMPIANTO
PARAMETRI DI PROCESSO QUALITA' DEL PERCOLATO DI DISCARICA

TABELLA C19

Tipologia	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Gestore			ARPA LAZIO
				Frequenza Autocontrollo gestione operativa	Modalità di registrazione controlli	Reporting	
Percolato di discarica	pH	1030	apat/irsca 2060				
	COD	1030	apat/irsca 5130				
	BOD5	1030	apat/irsca 5120				
	Conducibilità	1030	apat/irsca 2030				
	Cloruri	1030	apat/irsca 4020				
	Fosfati come P	1030	apat/irsca 4160				
	Azoto ammoniacale come NH4+	1030	apat/irsca 4030				
	Azoto nitroso come N	1030	apat/irsca 4020				
	Azoto nitrico come N	1030	apat/irsca 4020				
	Tensioattivi anionici	1030	apat/irsca 5170				
	Arsenico come As	1030	apat/irsca 3020				
	Alluminio come Al	1030	apat/irsca 3020				
	Cadmio come Cd	1030	apat/irsca 3020				
	Cromo totale come Cr	1030	apat/irsca 3020				
	Manganese come Mn	1030	apat/irsca 4020				
	Cromo VI come Cr	1030	apat/irsca 3150				
	Ferro come Fe	1030	apat/irsca 3020				
	Piombo come Pb	1030	apat/irsca 3020				
	Rame come Cu	1030	apat/irsca 3020				
	Zinco come Zn	1030	apat/irsca 3020				
	Nichel come Ni	1030	apat/irsca 3020				
	Stagno come Sn	1030	apat/irsca 3020				
	Mercurio come Hg	1030	apat/irsca 3020				
	Fenoli	1030	apat/irsca 5070				
	Solventi clorurati	1030	apat/irsca 5170				
	Oli minerali	1030	apat/irsca 5160				

Percolato di discarica

Registrazione cartacea e/o elettronica

trimestrale

annuale

INDICATORI DI PERFORMANCE -- MONITORAGGIO BIOGAS

TABELLA: C20

Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrolli	Gestore		ARPA LAZIO
						Modalità di registrazione controlli	Reporting	
Condotto di invio Biogas alla Centrale di produzione di Energia Elettrica o forcia di emergenza	Polveri totali	Campionamento	mg/Nm ³	Metodo Unichim 402/494	annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	note
	Oli	Campionamento	mg/Nm ³	Metodo Unichim 759	annuale		annuale	
	Azoto (N2)	Campionamento	% volume	Calcolato	mensile		annuale	
	Metano (CH4)	Misura diretta	% volume	Strumentazione portatile	mensile		annuale	
	Ossigeno (O2)	Misura diretta	% volume	Strumentazione portatile	mensile		annuale	
	Anidride carbonica (CO2)	Misura diretta	% volume	Strumentazione portatile	mensile		annuale	
	Solfuri (H2S)	Misura diretta	% volume	Strumentazione portatile	annuale		annuale	
	SOV	Misura diretta	mg/Nm ³	UNI EN 13649 UNI EN 12619 UNI EN 13526 OSHA 072000	annuale		annuale	
	R - SH	Misura diretta	mg/Nm ³	NIOSH 2542/94	annuale		annuale	
	Ammoniaca (NH3)	Misura diretta	mg/Nm ³	Metodo Unichim 632	annuale		annuale	
	Potere calorifico (calcolato)	Misura diretta	Kj/mc				annuale	



N. B. Per quanto riguarda l'impianto di trattamento meccanico biologico, i parametri da monitorare, le modalità di esecuzione e le frequenze sono quelle richiamate nell'allegato tecnico.

N.B. Per la discarica e per l'impianto di trattamento meccanico biologico le frequenze delle ispezioni programmate devono intendersi, salvo diversa indicazione da parte dell'agenzia, da effettuarsi con cadenza annuale

Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti
(Dott. Luca Fegatelli)

Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Copia conforme all'originale, (PROVINCIA DI ROMA)
composto di n. 33..... pagine,
depositato presso la
Direzione Regionale Energia e Rifiuti PONTINA AMBIENTE S.r.l.
Roma, li 6/2/09.....

COMPLESSO IMPIANTISTICO PER IL TRATTAMENTO
ILL RECUPERO E LO SMALTIMETNO
R.S.U. E ASSIMILATI

DISCARICA SITA IN ALBANO LOC. RONCIGLIANO


(D.lgs.vo N°36 DEL 13/01/2003)

VII INVASO

ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 16/09/08



PIANO DI GESTIONE OPERATIVA



2.3.1.3 Fase di pesatura, movimentazione

A controllo effettuato con esito positivo il trasportatore si potrà recare con il carico di rifiuti presso la **zona di pesatura**.

Dopo essere stati pesati dall'addetto gli autocompattatori vengono a turno indirizzati allo scarico **nell'area di ricevimento**. Le operazioni di ricezione e scarico avvengono completamente all'interno del capannone dove è alloggiato l'impianto di trattamento che, ricordiamo, è completamente isolato dall'esterno grazie a 6 serrande automatiche che restano aperte solo per il tempo necessario al transito dei mezzi stessi.

2.3.1.4 Fase pesatura del mezzo in uscita

L'automezzo che ha effettuato il conferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento deve essere avviato nuovamente nella zona di pesatura.

Il mezzo vuoto effettua, quindi, un'ulteriore pesatura al termine della quale può abbandonare l'impianto se debitamente autorizzato dall'addetto all'accettazione.

L'addetto all'accettazione, **aggiorna il registro di carico e scarico** secondo le modalità previste all'art. 12 comma 1 lettera d), e comma 2 del D.Lgs. 22/97, ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed aggiorna i dati di archivio computerizzato.

Come detto in precedenza, essendo l'impianto in questione autorizzato all'accettazione di soli R.S.U. e assimilabili gestiti dal servizio pubblico e provenienti dai comuni soprariportati, l'addetto all'accettazione dell'impianto non è tenuto a ritirare copia di competenza del **formulario di identificazione**.

Spetta al responsabile amministrativo:

1. Vigilare sul regolare svolgimento degli adempimenti amministrativi sopra descritti;
2. Verificare con cadenza almeno mensile la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione amministrativa;
3. Effettuare i riepiloghi mensili necessari alla Direzione Amministrativa per l'emissione dei titoli di pagamento (fatture).

Viene ora riportato il codice C.E.R. dei rifiuti accettati in ingresso all'impianto di trattamento ed il relativo codice C.E.R. dei rifiuti trattati in uscita dall'impianto stesso.

Come previsto dal decreto di approvazione del piano di adeguamento VI invaso debbono essere accettati in discarica i rifiuti individuati dai seguenti codici C.F.R.:

RIFIUTI DERIVANTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO
AUTORIZZATO CON DECRETO COMMISSARIALE N° 55/05.

- 191212 – Altri rifiuti (compresi materiali misti)
- 190503 – Compost fuori specifica (in sostituzione del terreno di copertura dei rifiuti collocati in discarica)
- 190519 – Rifiuti non specificati altrimenti

L'impianto di trattamento restituisce in uscita le seguenti tipologie di rifiuti:

Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti), frazione secca e scarti di lavorazione, frazione organica stabilizzata .

I suddetti flussi di rifiuti vengono classificati con codici C.E.R. appartenenti alla categoria 1912 relativa ai "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti" e 1905 relativa ai "rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi" che riportiamo nel dettaglio:

- 191202 Metalli ferrosi;
- 191203 Metalli non ferrosi;
- 191210 Rifiuti Combustibili (CDR: Combustibile Derivato dai Rifiuti);
- 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli alla voce 191211;
- 190503 Compost fuori specifica

RIFIUTI CONFERIBILI DIRETTAMENTE IN DISCARICA SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI.

- 190801 – Vaglio
- 190802 – Rifiuti dell'eliminazione della sabbia

- 190805 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 100901 - Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 190902 – Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
- 200128 – Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
- 200130 – Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
- 200132 – Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
- 200141 – Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere
- 200201 – Rifiuti biodegradabili
- 200202 – Terra e Roccia
- 200303 – Altri rifiuti non biodegradabili
- 200306 – Rifiuti della pulizia delle fognature

Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/03 e nel pien rispetto di quanto riportato nel D.M. 3 agosto 2005 relativamente ai rifiuti non pericolosi.

Tutte le attività di controllo, quindi, devono partire dal preciso presupposto che ogni rifiuto accettato in discarica deve appartenere rigidamente ad una categoria discriminata dal relativo codice C.E.R. che dovrà essere presentata come elemento pregiudiziale per il conferimento nella stessa.

Il ciclo di trasferimento in discarica di questi materiali prevede le seguenti operazioni:

1. Valutazione visiva del materiale;
2. Caricamento con appositi mezzi a seconda della tipologia, ovvero:

- Frazione secca: Le balle provenienti dal flusso della *frazione secca* vengono movimentate mediante un carrello elevatore HYSTER H4.50 munito di apposita pinza afferra balle che provvede a caricarle su uno scarrabile IVECO MAGIRUS 380 E che le trasferisce in discarica.

- Scarti di lavorazione: Gli scarti di lavorazione provenienti dal flusso della *frazione umida* digerita vengono caricati mediante Pala Meccanica CATERPILLAR IT 28G su uno Scarrabile MAN 403 6x6 e portati in discarica.

- Frazione organica stabilizzata: La frazione organica stabilizzata proveniente dalla raffinazione del flusso della *frazione umida* digerita vengono caricati mediante Pala Meccanica CATERPILLAR IT 28G su uno Scarrabile MAN 403 6x6 e portati in discarica.

3. L'autista dello Scarrabile provvede ad effettuare il passaggio sulla pesa dell'impianto per l'operazione di pesatura dichiarando agli addetti a tale operazione il materiale contenuto nel container. Gli addetti provvedono alla stampa del cartellino contenente la data, l'ora, la tara, il peso lordo ed il peso netto del mezzo e il relativo codice C.E.R. trasferendo tali dati sul formulario di identificazione del trasporto apposito. Tali dati verranno registrati successivamente sul registro di carico e scarico della discarica precedentemente numerato e vidimato presso l'Ufficio del Registro.
4. Una volta effettuate queste operazioni il materiale, sotto indicazioni dell'assistente tecnico, viene abbancato in discarica dagli operai dell'impianto mediante due compattatori CATERPILLAR 826G e 816B con l'ausilio di una Pala Meccanica cingolata CATERPILLAR 963 sotto controllo visivo dell'assistente tecnico; operando in questa maniera si evitano dispersioni accidentali di rifiuti all'esterno della suddetta zona. scrivere dove va scaricato e chi lo dice

Gli unici materiali che vengono alloggiati in discarica sono quelli predetti.

2.4 Personale

I programmi di qualificazione ed addestramento del personale nonché le norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro sono riportati nel **Piano di sorveglianza e controllo**.

2.5 Automezzi impiegati

Il ciclo del rifiuto proveniente in impianto prevede la movimentazione dello stesso, oltre che con una serie di nastri trasportatori, anche con l'ausilio di mezzi d'opera adibiti allo scopo.

Nella prima fase di "ricezione" una Pala Meccanica CATERPILLAR IT28 G prevede alla sistemazione del rifiuto nell'area coperta di riferimento ed un Escavatore CATERPILLAR M318 con apposita benna mordente avvia il materiale alle successive fasi di lavorazione.

Le balle provenienti dal flusso della *frazione secca* vengono movimentate mediante un Carrello Elevatore HYSTER H4.50 munito di apposita pinza afferra-balle che prevede a caricarle su uno Scarrabile IVECO MAGIRUS 380 E che le trasferisce temporaneamente in discarica.

Successivamente, trovato recapito presso termovalorizzatore, tale frazione cesserà di essere inviata a discarica.

Gli scarti di lavorazione ed il compost fuori specifica derivanti dal flusso della *frazione umida* vengono caricati mediante Pala Meccanica CATERPILLAR I28 G su uno Scarrabile MAN 403 6x6 e portati in discarica.

Per l'alloggiamento e la sistemazione finale nell'invaso vengono utilizzati due Compattatori CATERPILLAR 826G e 816B con l'ausilio di una Pala Meccanica cingolata CATERPILLAR 963.

2.6 Contenimento di odori e polveri

Poiché l'abbancamento in discarica è consentito solo per i residui provenienti dal contiguo impianto di lavorazione si può affermare che il problema rappresentato dalla diffusione di polveri e odori è nel caso in esame irrilevante.

Nel caso remoto di fermata straordinaria dell'impianto di trattamento per evitare un accumulo elevato di R.S.U. nell'area coperta di riferimento adibita allo scarico degli stessi, e di conseguenza, un'elevata dispersione eolica congiunta alle inevitabili perdite di percolato, la discarica è autorizzata all'abbancamento di R.S.U. tal quali, previa comunicazione agli organi di controllo, per il periodo limitato al ripristino delle condizioni ideali di funzionamento del contiguo impianto di trattamento.

C'è da puntualizzare, comunque, che nel caso si venisse a creare questo scenario l'abbancamento degli R.S.U. tal quali avverrà tempestivamente in modo da limitare la diffusione degli odori al solo fronte di scarico e in tal caso si provvederà con tempestività alla più idonea copertura del rifiuto.

La Direzione avrà particolare attenzione ad evitare tali conferimenti, che, come ricordiamo, possono avvenire solo in casi eccezionali, nella giornata di sabato, che rappresenta per la discarica la conclusione della settimana lavorativa di coltivazione, anche se essa resta presidiata anche nel giorno di domenica.

Come già specificato, il fronte di scarico verrà ricoperto, al termine della giornata di lavoro, utilizzando come materiali di copertura pozzolana e/o frazione organica stabilizzata.



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Il Soggetto Attuatore
(Decreto n. 49 del 21 luglio 2005)

DECRETO N. 40 DEL 17 MAG. 2007

OGGETTO: E. Giovi S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Portuense, n. 081.
Integrazione codice CER, impianto sito in Roma, Loc. Malagrotta.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la direttiva del Consiglio n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti e s. m.;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - norme in materia ambientale - ed in particolare la parte quarta - norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati dello stesso;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(D.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443, comma 15, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea 2001/L18/CEE del 16 gennaio 2001 di modifica della classificazione europea dei rifiuti;


VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2551/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i., di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il D.M. del 3 agosto 2005, recante le disposizioni in materia di Definizioni e criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal già richiamato D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 dicembre 2004, 29 dicembre 2005, 1 giugno 2006 e 2 febbraio 2007 con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 ottobre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio - economico - ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;


VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 luglio 2005, con il quale il Dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003, con il quale il Dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del Piano degli Interventi di Emergenza;

M



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)


VISTO il Decreto Commissariale n. 10 del 12 dicembre 2002 con cui è stata autorizzato definitivamente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997, l'esercizio della discarica per rifiuti urbani sita in Roma, Loc. Malagrotta;

VISTO il Decreto Commissariale n. 26 del 31 marzo 2005, con il quale è stato approvato il piano di adeguamento relativo alla discarica in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;

VISTO il Decreto Commissariale n. 96 del 11 dicembre 2006, con il quale è stata prorogata l'autorizzazione all'esercizio della discarica di Roma loc. Malagrotta, gestita dalla Snc E. Giovi S.r.l. fino al completo esaurimento delle volumetrie autorizzate con decreto n. 26 del 31 marzo 2005 e quantificate, sulla base del progetto esecutivo, in 750.000 mc (685.000 tonnellate circa) ed in ogni caso, alla data del 31 maggio 2007;

CONSIDERATO che la stessa possiede caratteristiche e requisiti strutturali conformi alle discariche per rifiuti non pericolosi;

PREMESSO che - con nota prot. n. 1499 del 3 maggio 2007 acquisita dal Responsabile Unico del Procedimento - la società E. Giovi S.r.l. ha richiesto l'inserimento nel vigente elenco dei codici CER, relativo ai rifiuti ammissibili nella discarica sita in Roma, località Malagrotta, del nuovo codice: CER 17 05 04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03), in relazione alle esigenze della stessa manifestate;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

PREMESSO, altresì, che l'autorizzazione all'esercizio della discarica e segnatamente il Decreto Commissariale n. 10/2002, prescriveva al gestore di procedere alla ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati;

CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato dal gestore, le risorse di terra idonee alla discarica da utilizzare come materiale per la copertura giornaliera dei rifiuti sono prossime all'esaurimento e che pertanto occorre procedere all'individuazione di soluzioni alternative;

RITENUTO che - in base alla disciplina di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e al D.M. 3 agosto 2005 - il rifiuto classificato con il codice CER 17.05.04. può essere smaltito in una discarica per rifiuti non pericolosi previa caratterizzazione ai sensi del citato D.M. 3 agosto 2005;

RITENUTO che l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica dell'impianto autorizzato restandone inmutata la relativa capacità di trattamento;

RITENUTO che l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento non altera qualitativamente le tipologie di rifiuti che l'impianto autorizzato è abilitato a smaltire dal momento che il rifiuto in oggetto è qualificabile come rifiuto non pericoloso;

RITENUTO che l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento non altera le quantità annuali che l'attuale impianto è autorizzato a ricevere ovvero non compromette la capacità residua della discarica atteso che la tipologia di rifiuto in oggetto potrà essere



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

ricevuta in discarica solo per essere impiegata in operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti abbancati;

RITENUTO, pertanto, che l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento non comporti alcuna modifica della discarica tale da renderla difforme dalle succitate autorizzazioni e che dunque la medesima costituisce variante non sostanziale delle precedenti autorizzazioni;

per le motivazioni indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

DECRETA

1. Di integrare la gamma di rifiuti gestiti dalle attività svolte dall'impianto, con il seguente codice CER:
 - CER 17 05 04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03).
2. Che la tipologia di rifiuto oggetto del presente provvedimento potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati in conformità a quanto già prescritto dal richiamato Decreto commissariale n. 10 del 12 dicembre 2002.
3. Che l'impiego della suddetta tipologia di rifiuto potrà avvenire solo previa caratterizzazione dello stesso, in conformità alla disciplina di cui al D.M. 3 agosto 2005.



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO.

(O.P.C.M. n. 2092 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

4. Resta fermo, in quanto compatibile, tutto quanto previsto nei precedenti provvedimenti autorizzativi.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la Società e per essa il proprio legale rappresentante *pro tempore*, dovrà attenersi alla normativa ambientale e sanitaria vigente.
6. Su indicazione degli Enti di controllo e per propria autotutela, il Soggetto Attore potrà introdurre eventuali prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'approvazione del presente provvedimento.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a notificare il presente atto alla società E. Giovi S.r.l., alla Provincia di Roma, all'A.R.P.A. Lazio ed al Comune di Roma;
8. Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Dott. Stefano La Porta



avente ad oggetto “Avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi in: Via di Castel Malnome (località Monti dell’Ortaccio), a carico di: Soc. E. **Giovi** S.r.l. (Responsabile lavori – locatario) e p.c. Rando Francesco (amministratore Unico), Pisana Immobiliare (Proprietario), in Via di Castel Malnome (località Monti dell’Ortaccio) (art. 16, Legge Regione Lazio n. 15/2008), comunicata in data 24 ottobre 2012;

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, n. 1732 del 27 settembre 2012, avente a d oggetto: “Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia...in Via di Castel Malnome (località Monti dell’Ortaccio) (art. 14 legge Regione Lazio n. 15/2008)”, comunicata in data 28 settembre 2012;

della nota di Roma Capitale, Municipio Roma XV, Aurelia Portuense II Serv. Urbanistica – Disciplina Edilizia, in data 26 settembre 2012, n. 65473, conosciuta in data 8 ottobre 2012, a seguito di istanza di accesso;

della nota della Polizia di Roma Capitale, U.O. XV Gruppo, Sezione Socio Ambientale, Reparto Edilizia e Urbanistica, del 25 settembre 2012, n. 50621, avente ad oggetto “comunicazione art. 27, comma 4, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come richiamato dall’art. 9, comma 2, legge regionale Lazio, 11 agosto 2008, n. 15”, conosciuta in data 8 ottobre 2012, a seguito di istanza di accesso agli atti;

del verbale della Polizia Locale di Roma Capitale relativo al sopralluogo del 2 agosto 2012, in via Castel Malnome Monti dell’Ortaccio;

della determinazione dirigenziale n. 542 del 12 ottobre 2012, inviata alla ricorrente con nota del 9 novembre 2012;

della nota di Roma Capitale del 31 ottobre 2012 n. 74604, conosciuta in pari data; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

e con i successivi motivi aggiunti notificati l’1 e l’8 febbraio 2013:

della determinazione dirigenziale n. 127 del 24 gennaio 2013, con cui era stabilita l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune di Roma dell’area sita in Roma,

via del Castel Malnome s.n.c.;

nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa la diffida al ripristino dei luoghi (determinazione dirigenziale n. 1867, prot. 72219 del 23 ottobre 2012) e la precedente determinazione di sospensione dei lavori (determinazione n. 1732 del 27 settembre 2012).

della determinazione dirigenziale n. 161 del 31 gennaio 2013, con cui Roma Capitale ha stabilito la rettifica dei dati catastali riportati nella suddetta determina n. 127, nonché di ogni altro atto comunque inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, indicato in ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale - Municipio XV;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante impugnava la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1867 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto l'”Avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi”, con cui l'Amministrazione comunale - constatato che l'attività “di sbancamento e movimento terra per un totale circa di mc 3.124.030,00” in loc. Monti dell'Ortaccio era avvenuta senza “titolo abilitativo” - ordinava (dopo aver disposto l'immediata sospensione di ogni ulteriore attività) il ripristino dello stato dei luoghi, e gli atti connessi del procedimento.

Il gravame si fonda essenzialmente sulla contestazione dell'eccesso di potere per

sviamento dello strumento adottato dall'Amministrazione comunale - teso alla sospensione dei lavori per presunta violazione degli artt. 33, d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 16., l. reg. Lazio n. 15 del 2008, ma asseritamente in realtà finalizzato ad impedire la realizzazione della discarica provvisoria nel sito Monti dell'Ortaccio - nonché della violazione delle norme appena citate in quanto le stesse non sarebbero applicabili alla fattispecie, relativa ad attività di scavo e movimentazione dei terreni e non, invece, ad interventi di ristrutturazione edilizia come individuati dal menzionato d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 10), e di un'erronea e carente istruttoria in ordine al calcolo della quantità di terra movimentata, oltre che alla mancata considerazione dell'avvenuta autorizzazione in sede di decreto commissariale n. 36 del 2008, emanato peraltro a seguito di una Conferenza di Servizi a cui aveva preso parte il Comune di Roma.

Con i successivi motivi aggiunti la Società istante impugnava, altresì, la determinazione n. 127 del 24 gennaio 2013 (ed il conseguente provvedimento di rettifica), con cui Roma Capitale stabiliva l'acquisizione di diritto al patrimonio del Comune dell'area in questione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria, evidenziando che si tratta dell'area sulla quale il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma ha autorizzato la realizzazione della discarica provvisoria e, altresì, deducendo i vizi propri (in particolare la non pertinenza dell'ordine di ripristino rispetto alla contestata attività di cava, in riferimento alla quale -in caso di violazione - la sanzione ipotizzabile sarebbe semmai il recupero ambientale, e la mancata considerazione della presentazione del progetto di ripristino).

Si è costituita Roma Capitale, per resistere al ricorso a sostegno della legittimità dei provvedimenti assunti, evidenziando, in primo luogo, la mancanza di autorizzazione all'attività sanzionata e, comunque, la non riconducibilità del titolo ad essa necessario al decreto commissariale n. 36 del 30 giugno 2008, seppur

recante l'approvazione del progetto di 'capping'.

Nell'ambito dei documenti prodotti per l'udienza di discussione, era depositata anche la CTU redatta dall'Arch. Aledda nel procedimento n. 7449/2008-21 R.G. pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.

Tale CTU concerne specificamente l'incarico conferito dal P.M. in ordine al quesito sulla sussistenza o meno dell'autorizzazione urbanistico-edilizia all'attività oggetto del presente giudizio; sicché le conclusioni del CTU sono nel senso della mancanza di qualsivoglia autorizzazione urbanistica, idrogeologica ed ambientale delle opere di escavazione nel sito di Monte dell'Ortaccio e dell'attività estrattiva connessa nel decreto commissariale n. 36 del 2008.

Questa Sezione, con l'ordinanza cautelare n. 1694 del 2013, svolgeva specifiche osservazioni sia con riferimento all'ambito di attività autorizzate dal decreto n. 36 del 2008, sia all'incarico conferito per lo studio idrogeologico, sia ancora – in relazione all'area coinvolta - in ordine alla connessione con l'oggetto del ricorso n. R.G. n. 1907/13, in cui è stata emessa in sede cautelare l'ordinanza n. 2903 del 2013, della Sez. I di questo Tribunale.

2 - Per ragioni di economia processuale, la controversia può riassumersi nei seguenti punti:

la tesi di parte ricorrente si fonda sull'assunto in forza del quale la documentazione relativa alle modalità operative dell'intervento di approvvigionamento delle terre, con riferimento specifico al prelievo di materiali lapidei dal sito dei Monti dell'Ortaccio, è contenuta tra i documenti integrativi approvati dal decreto n. 36 del 2008 (tavole da B1 a B4 prodotte in atti con documenti per l'udienza del 4 luglio 2013);

la tesi di Roma Capitale è, nel senso diametralmente opposto, dell'assenza di una specifica autorizzazione in tale senso, sì da rendere l'attività posta in essere dalla Società procedente, priva del titolo necessario.

3 - In via preliminare appare necessario procedere ad un'attenta ricostruzione dei fatti e dei complessi procedimenti da cui trae origine la controversia in esame, come di seguito esposti:

A) Il recupero ambientale delle cave.

Con deliberazione n. 785 della Giunta comunale di Roma, nella seduta del 24 novembre 2004, si premetteva che con la deliberazione n. 1828 dell'8 ottobre 1999 era recepito il Piano delle Attività Estrattive (PAE) del bacino del Rio Galeria-Magliana, approvato ai sensi della l. reg. Lazio n. 27 del 1993, che, al fine di favorire il progressivo risanamento del territorio, prevede un obbligo per gli imprenditori di recupero delle aree dismesse per un valore di euro 0,52 per ogni metro cubo di materiali estraibili valutati nei progetti di escavazione.

Sulla base di quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Stralcio delle attività estrattive del bacino Rio Galeria Magliana, l'Ufficio Cave predispondeva le delibere di Giunta n. 488/2000 e 9/2001 relative ai recuperi ambientali prioritari nell'area di Piano. Le delibere erano redatte in base ad uno studio preliminare, in forza del quale erano individuate le aree maggiormente degradate in seguito ad attività estrattiva pregressa. Nel successivo lavoro di analisi dei dati territoriali del giugno 2002, che permetteva di individuare le risorse economiche ed un censimento di tutte le aree degradate secondo le priorità (all. 31 in atti), risulta che il progetto della Soc. **Giovi** è approvato per volumi 1.355.980 in una superficie C.E. di 129.000.

B) Il piano di adeguamento della discarica di Malagrotta.

Con decreto n. 26 del 31 marzo 2005, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio approvava il "Piano di adeguamento della discarica di rifiuti non pericolosi in Roma località Malagrotta ai sensi del D.Lgs. 36/2003", che prevedeva – visti il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 che dà attuazione alla direttiva 31/1999/CE (in forza della quale "in discarica possono

entrare solo rifiuti pretrattati cioè quelli depurati dalla raccolta differenziata”), nonché i poteri conferiti al Commissario per l'emergenza, la deliberazione regionale n. 112 del 2002 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, il decreto commissariale n. 65 del 2003 di individuazione degli interventi urgenti, il decreto commissariale di approvazione del progetto definitivo relativo alla discarica di Malagrotta n. 154 del 2001 e la proroga di esercizio della stessa sino al dicembre 2006 ed, ancora, il Piano di adeguamento della discarica presentato dalla Soc. **Giovi** e preso atto del parere di conformità del Gruppo di lavoro costituito dal Soggetto attuatore per l'istruttoria sui Piani di adeguamento delle discariche – l'approvazione del Piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Malagrotta presentato dalla Soc. **Giovi**. Il decreto disponeva che quest'ultima “dovrà realizzare” l'”adeguamento del numero dei pozzi...” e l'”adeguamento del sistema di copertura (capping) dell'intera discarica di Malagrotta attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel Piano finanziario “lavori per la scoperta dei lotti ed il rifacimento della copertura secondo il D.Lgs. 36/2003”.

Con scrittura privata del 3 gennaio 2007 con la Pisana Immobiliare s.r.l. proprietaria del terreno sito in Ponte Galeria, la **Giovi** s.r.l. acquisiva la disponibilità del terreno per procedere alla estrazione dei materiali per la copertura della discarica di Malagrotta ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2003.

Con nota del 30 maggio 2007, la Soc. **Giovi** rimetteva al Commissario per l'Emergenza Rifiuti - Soggetto Attuatore – il progetto Esecutivo delle opere di chiusura della discarica (Capping).

Il progetto esecutivo delle Soc. Co.la.ri e **Giovi** - per quanto qui rileva - per le opere di copertura della discarica di Malagrotta – c.d. “capping” - prevede “il contestuale approvvigionamento di parte dei materiali (con contestuale valorizzazione per ripristino ad uso agricolo) da un sito, denominato Monti

dell'Ortaccio e ubicato a pochi chilometri dall'impianto di Discarica di Malagrotta” per contenere gli enormi costi dell'intervento.

In particolare, il progetto specifica che la distanza del sito Monti dell'Ortaccio, destinato a cava e sito di intervento e ripristino dalla discarica è di Km. 5,2. Altresì, per l'approvvigionamento dei materiali , vista la superficie di intervento considerevole, il progetto prevede che avvenga “dalla Cava Galeria in esercizio (per livelli drenanti) e” – come già precisato – “dall'adiacente sito dei Monti dell'Ortaccio (per argille e terreno)”.

La sistemazione ambientale della discarica in progetto prevede un recupero paesaggistico ai sensi delle linee generali del Piano di Ripristino Ambientale sull'intera superficie del sito in raccordo con le aree di bosco circostanti (in particolare il Bosco della Massima) e le aree agricole collinari.

Sui Monti dell'Ortaccio è previsto “lo scavo per il reperimento di un volume massimo necessario alle operazioni di capping pari a circa 2.000.000 metri cubi (per l'argilla necessaria alla copertura dei lotti della discarica pari a 600.000 mc.), nonchè per l'ottenimento di un quantitativo di terreno vegetale, pari a circa 1.200.000 mc, da integrare con materiali da reperire sul mercato secondo le specifiche del progetto”. Peraltro, “La conformazione finale di progetto dell'intervento di ripristino dell'area ne consentirà l'utilizzo ai fini agricoli e la sua armonizzazione sia con il terreno circostante che con il progetto di ripristino ambientale la adiacente cava” e “Nelle opere di dovrà prevedere uno scavo (con successivo ritombamento) superiore rispetto al quantitativo necessario per il capping, per consentire l'approvvigionamento dell'argilla presente negli strati più profondi al di sotto del piano di scavo: tali scavi in esubero verranno ritombati con adeguata compattazione”.

Il progetto, altresì, prevede che “Le aree ricomprese tra il Monte Ortaccio e Cava Galeria saranno raccordate e sistemate al fine di favorire il drenaggio delle acque

meteoriche di entrambe” e “un uso finale del sito di tipo agricolo.

La Struttura commissariale chiedeva integrazioni documentali con nota del 23 ottobre 2007.

In data 14 marzo 2008 si teneva la Conferenza istruttoria con la partecipazione della predetta Struttura, del Comune di Roma, della ASL Roma D, della Società, nonché della Provincia di Roma (la Regione e l'ARPA Lazio erano assenti), in cui il Comune si riservava di presentare una nota sugli aspetti paesaggistici, mentre i rappresentanti della ASL richiedevano un'integrazione relativamente ai documenti di P.S.C.E.. Il rappresentante del Comune chiedeva chiarimenti sulla natura dell'iter procedimentale utilizzato, sulla necessità di inclusione del lotto intercluso nel progetto di 'capping', sulla connessione del procedimento con quello relativo all'approvvigionamento delle terre ed in relazione all'utilizzo delle acqua di falda per il sistema di irrigazione. Pertanto, la Società esponeva di aver già ricompreso il lotto indicato e si impegnava a produrre per il resto un documento integrativo.

Con nota del 28 marzo seguente la Società sollecitava l'approvazione del progetto, svolgendo talune precisazioni .

La Provincia, con nota del 27 maggio 2008, rimarcava la connessione dei procedimenti già rilevata dal rappresentante comunale nella precedente Conferenza.

Nella Conferenza istruttoria del 28 maggio 2008 “Per quanto riguarda approvvigionamento delle “terre”, la conferenza conviene comunque di lasciare alla società la responsabilità di acquisirle sulla base della normativa attualmente vigente in materia”.

In data 18 giugno 2008, la Società interessata forniva al Commissario per l'Emergenza i chiarimenti voluti dalla Provincia di Roma inerenti la procedura di chiusura della discarica.

Con decreto commissariale n. 36 del 30 giugno 2008 era approvato il “Progetto

esecutivo opere chiusura discarica (Capping)” ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2003, comprensivo delle tavole allegate, considerata la proroga dello stato di emergenza, viste le integrazioni documentali presentate e le Conferenze convocate per il coinvolgimento delle Amministrazioni ordinariamente competenti, nonché considerata la nota del Comune, con cui si precisava che le aree interessate non risultano gravate da usi civici (prot. n. QL 16203 del 20 giugno 2008), ritenuta l'improrogabilità dell'approvazione del progetto “con relativa autorizzazione alla realizzazione” e richiamati “i poteri di deroga di cui agli artt. 9 e 13 dell'Ordinanza del Ministero degli interni 2992/99 e s.m.i.”, nonché “di cui all'3, comma 1, dell'OPCM n. 3616 del 4 ottobre 2007”, disponendo di dare seguito alla procedura di chiusura “secondo le specifiche tecniche progettuali” e dettando alcune prescrizioni di sicurezza ed operative.

Con nota del 22 aprile 2009, la Regione Lazio sollecitava la Soc. **Giovi** ad iniziare i lavori di ‘capping’ come previsto dal N.O. rilasciato dal Direttore della Direzione Regionale in data 23 dicembre 2008, cui la Società dava riscontro con nota del 14 maggio 2009 e con la successiva del 1° giugno 2009, in cui confermava l'inizio delle operazioni di ‘capping’ in data 15 giugno 2009.

Tuttavia, a seguito di denunce circa l'esecuzione in località Monti dell'Ortaccio di movimenti di terra non autorizzati, la Polizia di Roma Capitale procedeva a rilievi topografici e alla contestazione di violazioni urbanistiche ed ambientali, per cui era aperto autonomo procedimento dinanzi al Tribunale ordinario di Roma.

Con la determinazione dirigenziale n. 1732 del 27 settembre 2012 si intimava la sospensione dei lavori e, con la determinazione dirigenziale n. 1867 del 23 ottobre 2012, il ripristino dei luoghi (oggetto del presente gravame), cui faceva seguito l'istanza della Società **Giovi** per l'autorizzazione al recupero ambientale del 22 novembre 2012.

Con la successiva determinazione n. 127 del 24 gennaio 2013 il XV Municipio

disponeva l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'area in questione, provvedendo con la determinazione n. 161 del 31 gennaio 2013 alla rettifica di una particella erroneamente indicata (impugnate con i motivi aggiunti nell'odierno procedimento).

4 – Ciò premesso questo Tribunale riteneva la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, ed in particolare:

proprio alla luce delle conclusioni espresse dal CTU sopra menzionato e dalla relativa relazione prodotta in atti, un'ulteriore attività istruttoria che fornisse a questo giudice tutti gli elementi tecnici e fattuali su cui poter fondare il giudizio inerente alla disciplina applicabile alla fattispecie – stante la diversa interpretazione posta a fondamento delle tesi delle parti.

Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, individuato e circoscritto l'oggetto del presente gravame unicamente (quanto necessariamente) nella verifica della legittimità dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale – sulla base delle censure svolte da parte ricorrente – esulando, come di seguito, peraltro sarà ribadito ogni valutazione in ordine alla rilevanza penale delle condotte dei soggetti (anche estranei a questo giudizio), il Collegio ha ritenuto necessario farsi assistere da più consulenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 c.p.a., stante la complessità della fattispecie sottoposta all'esame e dei procedimenti coinvolti, nominando un collegio di tre consulenti tecnici d'ufficio, con competenze di ingegneria civile, ambientale e mineraria, ai quali affidare una relazione in ordine ai quesiti che saranno in seguito formulati, anche con riferimento all'esatta definizione dell'area interessata dai provvedimenti impugnati, alla relazione con il predetto PAE, nonché all'effettivo stato dello sbancamento.

Era, dunque, incaricato il Collegio dei Consulenti Tecnici di Ufficio nelle persone di:

Prof. Ing. Renzo Rosso, su designazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

nominato con le ordinanze n.2672 e 2673 del 2014;

Prof. Ing. Paolo Viotti, su designazione dell'Università di Roma "La Sapienza", nominato con le ordinanze n.9995 e 9996 del 2013;

Dott. Ing. Giacomo Vinci, su designazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nominato con le ordinanze n.9995 e 9996 del 2013.

Il Collegio dei Consulenti (di seguito indicato CTU) ha esaminato la documentazione di causa, effettuato le operazioni in contraddittorio con le parti ed ha infine depositato la relazione a seguito del previo invio della bozza ai Consulenti Tecnici delle parti in data 3 febbraio 2015 e della trasmissione delle osservazioni.

I quesiti sottoposti al vaglio dei CTU sono stati i seguenti:

n.1 – Individuare esattamente le aree inserite nel progetto della ricorrente ai fini del recupero ambientale delle cave, nonché specificare la dimensione dell'intervento preventivato;

n. 2 – Verificare la riconducibilità del progetto predetto al Piano delle Aree Estrattive (PAE) del bacino del Rio Galera-Magliana;

n. 3 – Esaminare la completezza dell'iter amministrativo relativo all'approvazione del progetto;

n. 4 – Verificare la corrispondenza dell'area interessata dal progetto di recupero con l'area oggetto della presente controversia – previo esatta delimitazione;

n. 5 – Definire le operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del sistema di copertura (capping) dell'intera discarica di Malagrotta;

n. 6 – Verificare l'interdipendenza tra le opere di copertura della discarica di Malagrotta – c.d. 'capping' – e l'approvvigionamento dei materiali dal sito, denominato Monti dell'Ortaccio, anche con specifico riferimento alla dimensione dell'intervento ed alla qualità dei materiali necessari, nonché all'idoneità della distanza dei siti interessati, in relazione al Progetto esecutivo opere chiusura

discarica (capping) presentato dalla consorziata della ricorrente;

n. 7 – Esaminare ed indicare il volume necessario di materiale da estrarre per le operazioni di ‘capping’, confrontando quanto previsto nel progetto della ricorrente e quanto allo stato già scavato;

n. 8 – Determinare la profondità dello scavo ai fini di consentire l’approvvigionamento dell’argilla in relazione alla presenza dell’argilla nel territorio, verificandone la corretta indicazione in progetto e la coerenza con al quantità di materiale necessario all’operazione, nonché in particolare la coerenza sotto il profilo tecnico-economico dello scavo relativamente alla forma, dimensione e profondità, rispetto alle dichiarate finalità ovvero se le stesse posano essere collegate a finalità diverse e ulteriori;

n. 9 – Indicare lo stato degli studi idrogeologici;

n. 10 – Verificare la realizzabilità del progetto di recupero ambientale.

I CTU hanno adempiuto con precisione e diligenza, nonché completamente all’incarico svolto, anche prendendo in esame le osservazioni delle parti, sicché ritiene questo Collegio di poter sin d’ora evidenziare che prenderà a fondamento della seguente decisione le risultanze fattuali della relazione.

A seguito delle memorie e della discussione la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – E’ necessario brevemente ribadire l’oggetto e la delimitazione della presente controversia, in considerazione della complessità della fattispecie, ma anche delle implicazioni di carattere penale e dei fatti di cronaca a tutti noti, che tuttavia non possono che rimanere estranei alla vicenda che qui occupa.

Infatti, essendo necessario addivenire alla semplicità della trattazione senza tradirne tuttavia la ‘raffinata’ profondità, ciò su cui si chiede a questo Collegio di pronunciarsi con il ricorso introduttivo può così riassumersi:

A – l’attività posta in essere rappresenta attività di scavo e movimentazione dei

terreni?

B – tale attività risulta compatibile con quanto autorizzato dal decreto commissariale n. 36 del 2008?

C – la predetta attività è riconducibile ad “interventi di ristrutturazione edilizia”?

D – e se sì, risulta legittimo l'intervento sanzionatorio posto in essere dall'Amministrazione comunale?

E – oppure – come prospettato dalla parte ricorrente - l'Amministrazione ha agito per perseguire un fine, pur sempre pubblico, ad esito delle notizie apparse in ordine alla possibile individuazione del sito Monti dell'Ortaccio per la realizzazione di una discarica provvisoria, ma diverso rispetto a quello stabilito dalla legge per quanto riguarda l'applicazione degli strumenti di cui all'art. 33, d.P.R. n. 380 del 2001 (nonché dalla l. reg. Lazio n. 15 del 2008, art. 15 - censure 1 e 2 del ricorso introduttivo), con tutte le difficoltà che sono insite nella evidenziazione del vizio di sviamento di potere trattandosi di controllare il reale fine per cui il provvedimento è stato emesso, al di là delle altre motivazioni, per c.d. ‘apparenti’?

F – quali (e se vi) sono i limiti entro cui il decreto del commissario straordinario poteva disporre (secondo quanto si renderà palese dai rilievi dei CTU), constando in ciò l'esame delle censure svolte al fine di contestare la mancata considerazione della sussistenza del titolo (il decreto commissariale) di cui ai motivi 3 e 4 del ricorso introduttivo?

Di ordine meramente tecnico si appalesa la censura di cui al motivo 5 di ricorso.

Quanto ai motivi aggiunti essi saranno esaminati di seguito e conseguentemente alla decisione assunta sul ricorso introduttivo indirizzato in via primaria ad ottenere l'annullamento dell'avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi, la sospensione dell'attività qualificata come “edilizia”, oltre che dei presupposti atti di accertamento.

II – A questo punto appare necessario riportare alcune risultanze della relazione

dei CTU ai fini di inquadrare esattamente i fatti di causa.

A - ANALISI DEI LUOGHI

Evidenziano i CTU che il progetto della ricorrente - che ha come fine il recupero ambientale delle cave - intitolato "Progetto di recupero ambientale dell'area denominata "Monti dell'Ortaccio" nel Comune di Roma", del Novembre 2012, prende in considerazione le aree contraddistinte dai numeri di mappale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 162, 169, 170 e 171 del Foglio 749 del Comune di Roma. Esso riguarda una superficie complessiva di intervento pari a circa 267.000 mq; prevede un rimodellamento delle superfici topografiche escludendo la produzione di materiali in uscita dall'area, come si legge nella Relazione Tecnica (allegato R.01 di progetto): scavi e riporti si compensano per un ammontare di circa 300.000 mc.

Nella Relazione si legge, peraltro, che:

Il Consiglio Regionale del Lazio aveva approvato un Piano Stralcio delle Attività Estrattive del Rio Galeria & Magliana (PAE), di cui alla deliberazione G.C. n. 3766 del 29 ottobre 1996 e, al fine di regolamentare le attività estrattive nell'area, aveva stabilito le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), di cui alla delibera n.529 del 10 maggio 1999, in forza delle quali (art. 11) spetta all'Amministrazione comunale di indicare le aree dismesse, il cui recupero fosse da considerarsi urgente ed indifferibile.

Il Comune di Roma provvedeva in tal senso con la d.G.C. 785/2004 con cui approvava il Piano per il Recupero complessivo del territorio compreso nel Piano delle Attività Estrattive Rio Galeria & Magliana (PREC), che si proponeva di garantire che tutte le aree degradate presenti nel bacino estrattivo fossero risanate.

Evidenziavano i CTU che l'area interessata dal Progetto di Recupero Ambientale si sovrappone solo parzialmente alle aree identificate come Aree di risorsa sfruttabile.

I CTU segnalano che dai rilievi e dalle cartografie emerge che l'area di Monti dell'Ortaccio risulta interessata da soli materiali di riporto dovuti ad una pregressa

escavazione. In assenza di risorsa sfruttabile, l'area non era dunque inserita tra le aree suscettibili di attività estrattiva (Tavola A del PSAE). Concludono, dunque, che l'attività estrattiva non potesse essere autorizzata a norma delle NTA del PAE, essendo, invece, inserita tra gli ambiti di recupero del PREC per via della morfologia fortemente alterata con presenza di scarpate e cumuli di materiali. In tal senso i CTU evidenziano che essa avrebbe dovuto essere recuperata seguendo le prescrizioni sancite dai principi contenuti nel PREC.

Tale ultima conclusione si appalesa come particolarmente rilevante ai fini della decisione, in quanto i rilievi dell'Amministrazione, ad esito della verifica effettuata, si attestano sull'esclusione della possibilità dell'esistenza di un titolo all'attività di scavo (per il 'capping') nell'ambito del decreto commissariale.

B – LE FONTI

Le norme prese in considerazione nell'analisi da parte dei CTU sono le seguenti.

La l. reg. n. 27 del 5 maggio 1993 ed il r.d. n. 1443 del 1927, in forza dei quali l'attività estrattiva nell'area di Valle Galeria – Magliana viene regolata tramite la promulgazione del Piano delle Attività Estrattive del Bacino del Rio Galeria – Magliana (PAE), come stralcio al Piano Regionale della Attività Estrattive: il PAE è finalizzato a realizzare un'attività estrattiva compatibile con l'ambiente assicurando, al contempo, il recupero delle aree già soggette a passate escavazioni e dunque dismesse.

In particolare, in forza dell'art. 6 "Aree suscettibili di attività estrattive", il PAE prevede che "le aree dove è consentita l'attività estrattiva [...] sono individuate all'interno dei perimetri delle zone di risorse sfruttabili, come riportate nella Carta delle aree suscettibili di attività estrattiva". Al successivo art. 7 "Aree già estrattive, dismesse e non recuperate" si stabilisce che "le aree già estrattive dismesse e non recuperate sono individuate all'interno dell'allegato n. 4 – Carta delle evidenze di rischio geologico derivante dalle attività estrattive [...]". Nella medesima norma si

cita come il recupero (inteso come riqualificazione ambientale dei luoghi) debba essere attuato attraverso due fasi successive, definite come di riassetto e rinaturalizzazione; e nell'art. 8 "Modalità per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva" è riportato come "contestualmente allo sfruttamento della risorsa estrattiva ed al relativo recupero, gli imprenditori sono tenuti ad assicurare anche quello di aree oggetto di passata coltivazione e lasciate in stato di degrado ambientale".

C - L'ITER PROCEDIMENTALE

Come sintetizzato ed elencato dai CTU:

con o.m. n. 2992 del 23 giugno 1999 "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia", è previsto che il Ministro dell'Interno dispone la nomina del "Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza" (art. 1),

per l'esecuzione del suo mandato, il Commissario Delegato "può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12;

regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, articoli 39 e 41;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

Delib.C.I. 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-bis , 1-ter , 1-quater , 1-quinquies , 1- sexties;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 56;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 26, 29, 32, 34;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

legge della regione Lazio 30 luglio 1998, n. 27, articoli 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37;

legge della regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modificazioni;

legge della regione Lazio n. 24 del 1998, articoli 7, 10, 11, 13, 25 e 31” (articolo 13, id.).

- Il 9 agosto 2002 il vice Commissario Delegato emana il decreto n.123, ad oggetto Società E. **Giovi** s.r.l. – Impianti di preselezione e riduzione volumetrica dei RSU collegati alla discarica comprensoriale di Malagrotta – autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del d. lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 [...], in cui si decreta l'approvazione del progetto per un impianto di messa in riserva del CDR selezionato presso gli impianti di trattamento di RSU di Malagrotta; tale impianto è sito in località Monti dell'Ortaccio.

- Con deliberazione n. 785 del 24 novembre 2004, la Giunta Comunale di Roma approva il Piano di recupero complessivo del territorio compreso nel Piano delle Attività Estrattive Rio Galeria – Magliana – Terzo stralcio, che individua le aree degradate, “censite e caratterizzate in base agli elementi di rischio idrogeologico e agli elementi di programmazione urbanistica”, inserite in un Progetto preliminare redatto da un apposito gruppo di lavoro costituito nel gennaio 2003.

- Tale Progetto preliminare, approvato con determinazione del Dipartimento X n. 53 del 2 febbraio 2004, “si propone di garantire che tutte le aree degradate presenti nel bacino estrattivo siano risanate e rappresenta il completamento di quanto intrapreso con le delibere di Giunta n. 488/2000 e n. 9/2001 relative ai recuperi ambientali prioritari nell’area del Rio Galeria-Magliana”.

- Con decreto commissariale n. 26 del 31 marzo 2005, il Commissario Delegato approva il Piano di adeguamento della discarica di rifiuti non pericolosi in Roma, località Malagrotta, ai sensi del d.lgs. 36/2003, presentato dalla società E. **Giovi** s.r.l.. Con tale decreto quest’ultima Società è stata autorizzata a realizzare l’adeguamento del sistema di copertura (detto ‘capping’) dell’intera discarica di Malagrotta.

- Con nota n. 120 del 30 maggio 2007, acquisita al n. 788/CR del 1 giugno 2007, la società E. **Giovi** s.r.l. presentava il progetto esecutivo delle “Opere di chiusura della discarica (capping)” commissionato alla società Montana di Milano. In premessa, la Relazione Tecnica illustra le caratteristiche e le modalità per la realizzazione delle opere di copertura finale dell’impianto di discarica di Malagrotta, in conformità con quanto previsto dal piano di adeguamento ai sensi del d.lgs. 36/2003 presentato dalla società E. **Giovi** s.r.l. ed approvato con decreto commissariale n. 26 del 31 marzo 2005. L’intervento, prosegue la Relazione, prevede il contestuale approvvigionamento di parte di tali materiali (in particolare per la frazione relativa ad argille e terreno), al contempo ripristinandola ad uso agricolo, da un sito denominato Monti dell’Ortaccio. La stessa Relazione sintetizza i dati in quanto a superficie dell’intervento:

- Superficie complessiva del sito Monti dell’Ortaccio (sito autorizzata + cava autorizzata): mq 404.435;

- Superficie di intervento e di ripristino: mq 199.050;

- Distanza da sito Discarica Malagrotta: km 5,2;

- Tipologia materiali disponibili: argille, sabbie, terreno (cfr. pag. 7 della Relazione). Infine, alla successiva pag. 21, nel capitolo 5 “Intervento su Monti dell’Ortaccio”, la Relazione specifica che “nell’area in oggetto, distante 5,2 Km dalla discarica di Malagrotta, si procederà allo scavo per il reperimento di un volume necessario alle operazioni di capping pari a circa 2.000.000 metri cubi. In particolare il materiale proveniente da questo sito garantirà l’approvvigionamento dell’Argilla di idonea qualità necessaria per l’intervento di copertura dei lotti della discarica pari a 600.000 mc”.

- Nell’Elaborato 2 “Specifiche tecniche movimenti terra e opere di impermeabilizzazione” è ribadito che i materiali necessari alle operazioni di capping “provverranno dal vicino sito del Monte Ortaccio e dall’adiacente Cava Galeria”.

- In ultimo, un ulteriore riferimento al sito di Monti dell’Ortaccio si trova anche nell’Elaborato 5 “Computo metrico estimativo” in cui sono riportati i costi delle opere “Monti Ortaccio”.

Con nota prot. 2289/RUP del 23 ottobre 2007 il Commissario Delegato chiede alla società E. **Giovi** s.r.l. di integrare quanto già trasmesso con ulteriori elaborati, specificati nel testo della nota. Inoltre, si precisa che “la scrivente struttura non prenderà in considerazione gli elaborati tecnici e grafici relativi all’intervento in località Monti dell’Ortaccio”.

- Le tavole e gli elaborati di integrazione, verranno, poi, trasmessi dalla società E. **Giovi** s.r.l. con la nota 222 del 17 novembre 2007.

- In data 27 novembre 2007 è espresso il parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico.

- Con nota n. 32488 del 14 marzo 2008, la Regione Lazio ha espresso il nulla osta (Parere paesaggistico ed urbanistico) relativamente al progetto esecutivo delle opere di copertura della Discarica di Malagrotta predisposto dalle società

E. **Giovi** s.r.l. e CO.LA.RI.; nella successiva nota n. 67621 del 16 aprile 2008 (Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005), la stessa Regione Lazio ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo per quanto riguarda la natura geologica e vegetazionale.

- Il 14 marzo 2008 il RUP riunisce una conferenza dei servizi (convocazione diramata con la nota n. 207/RUP del 18 febbraio 2008), ad oggetto “Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere copertura discarica (“capping”)”, alla quale partecipano la Struttura Commissariale, il Comune di Roma (Dipartimento X, Politiche Ambientali ed Agricole), per la A.S.L. Roma D il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio S.Pre.S.A.L. e la società E. **Giovi** s.r.l.; assenti la Regione Lazio e l’ARPA Lazio Sezione di Roma. Nel corso dei lavori della conferenza, il Dott. Giacomelli (Comune di Roma) chiede chiarimenti, su quattro punti, in particolare “è opportuna una riflessione sulla connessione del procedimento istruttorio relativo ai siti di approvvigionamento delle terre”: la Società “si impegna a produrre un documento integrativo che soddisfi tali richieste”.

- Il 28 marzo 2008 la Società E. **Giovi** s.r.l. invia al RUP e p.c. al Dott. Giacomelli la nota prot. 68 a chiarimento in seguito alla conferenza dei servizi; in tale nota si risponde al punto relativo alla “natura procedimentale utilizzata” e si riferisce che riguardo le altre osservazioni del Dott. Giacomelli, la Società E. **Giovi** s.r.l. ha “già anticipato le risposte per le vie brevi”.

Per il 28 maggio 2008 il RUP indice una seconda conferenza dei servizi (convocazione diramata con nota n. 544/RUP del 9 maggio 2008), ad oggetto “Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere copertura discarica (“capping”)”, alla quale partecipano la Struttura Commissariale e la Società E. **Giovi** s.r.l.; risultano assenti la Regione Lazio, l’ARPA Lazio Sezione di Roma, la Provincia di Roma e per la A.S.L. di Roma il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio S.Pre.S.A.L.; è presente il Comune di Roma nella sola qualità di uditore

causa riorganizzazione degli uffici. Per la parte inerente la causa de quo, il verbale della conferenza dei servizi riporta che “per quanto riguarda l’approvvigionamento delle terre, la conferenza conviene comunque di lasciare alla società la responsabilità di acquisirle sulla base della normativa attualmente vigente in materia”. Il verbale si conclude registrando che “stanti i pareri pervenuti, la struttura commissariale esaminerà la possibilità di pervenire alla redazione dell’atto finale sempre che i chiarimenti richiesti alla società saranno esaustivi sia dal punto di vista tecnico che amministrativo”.

- La società E. **Giovi** s.r.l. trasmette il progetto esecutivo delle opere di copertura “capping” della discarica di Malagrotta nella nota prot. 122 del 18 giugno 2008 di integrazione e chiarimento di cui alla Conferenza dei servizi del 28 maggio 2008. Relativamente al sito Monti dell’Ortaccio, riferiscono i CTU, sono presenti le tavole grafiche, in scala variabile da 1:500 a 1:2000:

T909_B1_Rev0 Sito Monti dell’Ortaccio Planimetria catastale

T909_B2_Rev0 Sito Monti dell’Ortaccio Planimetria stato di fatto al 30 05 06

T909_B3_Rev0 Sito Monti dell’Ortaccio Planimetria di progetto

T909_B4_Rev0 Sito Monti dell’Ortaccio Sezioni di confronto stato di fatto e progetto sito Monti dell’Ortaccio

Con riferimento a quanto precedentemente osservato i CTU evidenziano che l’argomento dell’approvvigionamento delle terre non è presente nel paragrafo 2 “Contenuto dei chiarimenti” della nota.

- In data 8 luglio 2008, con nota n. 745/RUP, il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio trasmette il Decreto Commissariale n. 36/2008 con all’oggetto “Società E. **Giovi** s.r.l. in Roma, località Malagrotta – Approvazione del Progetto esecutivo opere chiusura discarica (capping) ai sensi del D. Lgs. 36/2003”. Destinatari della trasmissione sono la Provincia di Roma (Assessorato all’Ambiente – Dipartimento IV – Servizi di tutela

ambientale), il Comune di Roma (Assessorato Ambiente – Dipartimento X), l'A.R.P.A. Lazio Sede di Roma, e la società E. **Giovi** s.r.l.; in tale documento il Commissario decreta l'approvazione del “progetto esecutivo delle opere di copertura discarica Capping a firma del Dott. Ing. Ali Barzashad e del Dott. Ing. Lorenzo Nettuno”, con le relative tavole di progetto di integrazione “a seguito di incontri tecnici e conferenze istruttorie”, riportando – riferiscono ancora i CTU - tutti gli elaborati, tra i quali quelli di cui si è già detto alla precedente nota n. 120 del 30 maggio 2007, acquisita al n. 788/CR del 01 giugno 2007. Nella Relazione Tecnica di accompagnamento alle integrazioni è riportato anche un cronoprogramma semplificato in cui si prevede la sequenza dei lotti da sottoporre a copertura finale, in un intervento articolato su un arco temporale di 4-5 anni.

- Il successivo 23 dicembre 2008, la Regione Lazio (Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti), con nota prot. 225122/D2/2W/01 inviata alla società E. **Giovi** s.r.l. e, per conoscenza, alla A.R.P.A. Lazio, alla Provincia di Roma ed al Comune di Roma, rilascia il nulla osta alla prosecuzione delle operazioni di smaltimento sui lotti riportati nella Tavola A12, fino al completo raggiungimento delle quote autorizzate con decreto n. 36/08.

- Con nota prot. 84 del 14 maggio 2009 (oggetto: Decreto Commissariale n. 36/2008), la società E. **Giovi** s.r.l., preso nota della lettera prot. 73938 del 22 aprile 2009 (in cui la scrivente Regione Lazio, Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti, sollecitava l'inizio dei lavori di capping rispettando la tempistica prevista dal nulla osta rilasciato il 23 dicembre 2008 e di cui s'è scritto al precedente capoverso), conferma di avere “programmato e messo in cantiere la realizzazione del capping”, contando “di dare inizio ai lavori nel prossimo mese di giugno”; nella stessa nota, la scrivente Società ricorda ai destinatari della comunicazione (Regione Lazio, Dipartimento Territorio Energia Rifiuti – Area Rifiuti; A.R.P.A. Lazio; Provincia di Roma – Assessorato all'Ambiente; Provincia

di Roma – Dipartimento IV Servizi Tutela Ambientale, Servizio I Gestione Rifiuti; Comune di Roma – Assessorato Ambiente, Dipartimento X; Presidente del Municipio XVI; Capo Gabinetto del Presidente della Regione Lazio; Capo Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma; Capo Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma) che “necessita con l’urgenza che il caso richiede, definire l’aspetto finanziario dell’intervento previsto nello stesso provvedimento commissariale e ricordato con nostra nota prot. 195 del 17.10.2008”.

D – IL CAPPING

Le operazioni richieste ai fini dell’esecuzione del sistema di copertura sono riassunte nell’Allegato no.1 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 relativo alle discariche di rifiuti, e in particolare, al n. 2.4.3. Copertura superficiale finale:

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

La copertura – secondo quanto evidenziato dalle operazioni dei CTU - deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10^{-8} m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di scarica di rifiuti pericolosi;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Per complessivi 2,5 metri.

Lo strato di regolarizzazione riportato nel punto 5 della norma indica uno strato di terreno di spessore variabile (la norma infatti non ne definisce la quantità) e che ha la funzione appunto di regolarizzare le superfici su cui andare a sistemare le opere di chiusura, gli spessori sono quindi legati al progetto di coltivazione della discarica, e alla quota di abbancamento dei rifiuti che è generalmente parte integrante delle autorizzazioni rilasciate.

Durante il sopralluogo effettuato con la partecipazione dei CTP delle parti sul sito di Malagrotta i CTU hanno rilevato la presenza di una copertura provvisoria di spessore fortemente variabile, dovuta – come precisato a seguito delle osservazione delle parti – da una non definitiva regolarizzazione dello strato di terreno. Il progetto esecutivo del capping redatto dagli ingg. Nettuno e Barsharзад nel 2007 prevede a pag. 9 – punto 3 la lavorazione della superficie del corpo discarica mediante modellazione fino alle geometrie finali di progetto e di posa del sistema di copertura finale. Sempre nel progetto esecutivo viene riportata una quota al colmo (comprensiva di capping pari a 2,5 m) di 68 m (per i punti più elevati).

I CTU ancora rilevavano che non era stato possibile verificare gli spessori delle coperture provvisorie senza la trivellazione, comunque, concludevano nel senso

che la procedura di posizionamento del capping finale avrebbe dovuto rispettare le quote autorizzate e di conseguenza si sarebbe reso necessario in sede di lavorazione una valutazione locale delle quote di copertura provvisoria.

Mentre le opere complementari quali il sistema viario, i sistemi di raccolta e convogliamento acque meteoriche, realizzazione dei sistemi di irrigazione necessari allo sviluppo vegetativo sul terreno di copertura nonché la piantumazione di idonee specie arboree e/o vegetative secondo quanto predisposto da piano di recupero ambientale, avrebbero dovuto essere inserite nel contesto di completamento dell'intervento di chiusura (capping) della discarica di Malagrotta.

E – DIMENSIONAMENTO

Con riferimento al dimensionamento dell'intervento, i CTU concludono che esso risulta sufficientemente compatibile sotto il profilo tecnico con gli obiettivi progettuali, così come la distanza e presumibilmente la qualità dei materiali (fermo restando che il raggiungimento dei requisiti di legge dipende dalle modalità di posa e dai sistemi di costipazione del materiale stesso).

In particolare, i CTU evidenziano che il progetto esecutivo di “capping” prevede una stratigrafia costituita (come da normativa vigente) a partire dal fondo da:

- 1) 50 cm di misto granulare per il drenaggio del biogas;
- 2) 50 cm di argilla con conducibilità $K < 10^{-8}$ m/s che costituisce l'impermeabilizzazione naturale;
- 3) 50 cm di misto granulare per il drenaggio delle acque meteoriche;
- 4) 60 cm di terreno;
- 5) 40 cm di terreno vegetale.

Di questi strati, i materiali di cui ai punti 2, 4 e 5 sarebbero prelevati dal sito Monti dell'Ortaccio (secondo il progetto esecutivo del 2007 riguardante il capping di Malagrotta) e i restanti (di cui ai punti 1 e 3) dalla Cava Galeria Scavi.

I quantitativi previsti sono di 1.190.000 mc di terreno vegetale e 595.000 mc di

argilla (comprensivi delle sponde).

Sicché, concludono che per quanto riguarda l'interdipendenza tra i materiali per il capping di Malagrotta e l'approvvigionamento dal sito Monti dell'Ortaccio, quest'ultimo rappresenta sicuramente un possibile polo per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione del capping, pur ribadendo che le valutazioni effettuate sono basate su sondaggi effettuati nell'area, e dunque suscettibili di variazioni locali che possono determinare maggiori o minori volumetrie di scavo, e dunque che i valori riportati riguardo alle presunte profondità di scavo potrebbero essere soggetti a variazioni – in sede di esecuzione - rispetto a quelli stimati in fase progettuale.

Con riguardo alla qualità dei materiali, i CTU hanno specificato che è necessario distinguere tra il materiale superficiale che da quanto riportato nel progetto risulta idoneo se opportunamente condizionato per assicurare lo sviluppo vegetale, mentre la rispondenza alla conducibilità idraulica dell'impermeabilizzazione naturale (argille) è fortemente condizionata dalla metodologia di posa e di compattazione nonché dal suo stato al momento della posa, poichè le terre devono essere in ogni caso caratterizzate prima del loro impiego.

Per quanto riguarda la distanza del luogo di approvvigionamento proposto nel progetto esecutivo del capping, i CTU affermano con certezza l'idoneità - “ in un quadro di sicurezza ambientale”, del sito, data la minima distanza, che “ assicura bassi impatti (aumento del traffico, polveri, emissioni dai mezzi impiegati) in un'area già compromessa ed allo stesso tempo assicura il contenimento dei costi”.

F – VOLUMI

Riportano i CTU che nel progetto di copertura del 2007 sono inserite le dimensioni dell'intervento valutate in 1.190.000 mq che corrispondono (secondo quanto riportato dalla norma) a 2.975.000 mc di materiali di cui 1.190.000 mc di terreno vegetale, 595.000 mc di argille, 1.190.000 mc di materiale inerte per i

necessari drenaggi. I valori dei volumi derivano dalla dimensione superficiale dell'intervento previsto assunto dal progetto già citato. Quanto riportato nel computo metrico dello stesso progetto pari a 3.037.479 mc prevede il trasporto di 1.785.000 mc al cantiere e i restanti 1.252.479 mc da utilizzare per rinterri di cavi e buche.

Concludono i CTU che la somma delle quantità necessarie al capping della discarica di Malagrotta rientra nel volume di 1.785.000 mc (approssimativamente pari ai previsti 1.190.000 m³ + 595.000 m³), mentre rimangono non chiari i restanti 1.252.479 mc, che tuttavia – sulla base delle osservazioni di parte troverebbero giustificazione nel ripristino ambientale del sito di Monti dell'Ortaccio.

G – ASSETTO IDROGEOLOGICO

Evidenziano i CTU che nel progetto iniziale del 2007 le indicazioni sulle attività di scavo nel sito di cava di Monti dell'Ortaccio ai fini della realizzazione della copertura definitiva (capping) della discarica di Malagrotta erano del tutto generiche in termini di assetto idrogeologico della stessa cava di Monti dell'Ortaccio; il “Progetto di Recupero Ambientale dell'area denominata Monti Dell'Ortaccio” del 2012 approfondisce ulteriormente gli aspetti di sistemazione idraulica superficiale del terreno disturbato dai lavori ivi condotti, ai fini della regimentazione delle acque meteoriche. L'approfondimento degli aspetti idrogeologici è affidato a una descrizione di dettaglio dei depositi sedimentari ma non affronta il problema di valutare la dinamica della falda sottostante; L'assetto idrogeologico del sito – e della dinamica della falda - è stato invece indagato in dettaglio nell'ambito degli studi finalizzati alla progettazione di una discarica nello stesso sito della ex-cava di Monti dell'Ortaccio. A corredo e approfondimento del “Progetto del 05-09-2012 della Discarica Monti Dell'Ortaccio” e successivi aggiornamenti (a cura di G. M. Baruchello su incarico di COLARI, elaborato nelle

varie sezioni da diversi collaboratori) sono stati condotti due studi idrogeologici di dettaglio.

In seguito il COLARI ha affidato al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Centro di Idrologia Dino Tonini” dell’Università di Padova un incarico di approfondimento per «svolgere studi e ricerche su opportuni modelli matematici e numerici riferiti al sito Monti dell’Ortaccio, studi finalizzati alla verifica dei possibili impatti sulle falde acquifere da parte delle opere previste dalla discarica ivi prevista nel progetto COLARI».

Dunque, i CTU hanno concluso nel senso che dalla documentazione fornita non emergono studi idrogeologici di dettaglio finalizzati a determinare la dinamica della falda acquifera in relazione alla coltivazione della cava di monti dell’Ortaccio a servizio del progetto di copertura definitiva (capping) del sito di discarica di Malagrotta.

Gli studi prodotti sono stati effettuati, invece, ai fini della progettazione di una nuova discarica nel sito stesso.

III – E’ principio generalmente affermato quello secondo cui l’attività di cava non è attività urbanistica in quanto lo sfruttamento del suolo per tale attività é di competenza della Regione (artt. 50 e 62 del D.P.R. n 616 del 1977). Di conseguenza l’attività di cava può interessare gli strumenti urbanistici soltanto sotto il profilo della tutela del paesaggio (Cass. pen, Sez. III, 17 maggio 2010 n. 18546). Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che (Cass, pen., Sez. III, 29 dicembre 2005 n. 47281) se per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l’autorizzazione per il loro sfruttamento, però, l’attività estrattiva, comportando un mutamento dell’assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto

della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985 (in terminis, Cass. Sez. III, n. 26140/2002 RV.222415; Sez. III n. 460/1996). Conseguentemente , "quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" (Cass. pen., Sez. III, n. 646/1993; conf. Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645).

Ciò in quanto “La necessità del controllo urbanistico per l'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni).

Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico” (in terminis, SS.UU. n. 45101/2001).

IV – Non pare che possa porsi in discussione che l'attività oggetto di controversia concretizzi un intervento di escavazione diretto all'approvvigionamento del materiale finalizzato all'attività di ‘capping’ della discarica di Malagrotta.

Secondo le conclusioni dei CTU già sopra riportate, si evince che il progetto è coerente con la finalità dichiarata – prescindendo da ogni ulteriore ultroneo ed indiretto fine. Ciò in relazione ai materiali dell'approvvigionamento, al volume, alla movimentazione, alla distanza, come presi in esame dai CTU nominati.

Di contro i CTU hanno evidenziato che l'area in esame non risultava inserita tra le aree suscettibili di attività estrattiva in quanto interessata da soli materiali di riporto dovuti ad una pregressa escavazione, e per tale motivo può essere oggetto di sole attività rivolte al recupero ambientale.

Se ne fa discendere che l'area d'interesse non avrebbe potuto essere destinata ad attività di escavazione.

Tuttavia, dalla stessa relazione dei CTU si evince che:

nel 2008 la Regione esprimeva il nulla osta (parere paesaggistico e urbanistico) sul progetto esecutivo;

sempre nel 2008 la Società ricorrente forniva i chiarimenti in merito a quanto richiesto dal RUP in sede di conferenza dei servizi;

con decreto commissariale n. 36/2008 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Lazio approvava il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica e di capping, completo degli elaborati, tra i quali la relazione tecnica e le tavole riferite ai monti dell'Ortaccio.

Vale evidenziare che il decreto commissariale n. 36 era emanato preso atto dell'iter procedimentale sopra descritto, nonché dei poteri derogatori conferiti, vista l'indifferibile urgenza di approvazione del progetto "con relativa autorizzazione alla realizzazione " per la copertura della discarica "Capping". Si decretava, dunque, "di dare conseguentemente seguito alla procedura di chiusura della discarica", "di rilasciare l'autorizzazione all'avvio della procedura", "di autorizzare la società E. **Giovi** s.r.l....a procedere alla chiusura della discarica secondo le modalità ed i tempi presiti nel crono programma a pag. 40 dell'elaborato – Relazione tecnica integrativa".

Da quanto riportato non è pensabile ipotizzare che il decreto commissariale potesse prescindere dalla individuazione del sito per il prelievo dei materiali – in disparte ogni valutazione sulla legittima destinazione ad escavazione dello stesso.

D'altra parte, anche a voler considerare l'omesso esplicito riferimento, nell'elenco delle tavole di progetto menzionate nel decreto commissariale n. 36/2008, di quelle relative al sito Monti dell'Ortaccio, trattasi di circostanza irrilevante, dal momento che a tali tavole viene comunque operato richiamo nell'elaborato di integrazione e chiarimento n. 7) prodotto dall'istante con nota del 18 giugno 2008 ed espressamente approvato nel decreto n. 36.

Sta di fatto, comunque, che il chiaro riferimento, per l'approvvigionamento dei

materiali, al predetto Sito Monti dell'Ortaccio, è contenuto nella Relazione tecnica, Elaborato 1, nelle Specifiche Tecniche movimenti terre, Elaborato 2, e nel Computo metrico Estimativo, Elaborato 5. Trattasi di essenziali componenti progettuali, approvate nel decreto n. 36, in presenza delle quali non può plausibilmente sostenersi che tale decreto non implicasse, nella sostanza, alcun riferimento abilitativo anche a detto Sito. Come del resto ben evidenziato anche nel parere legale (cfr. all. 3 al deposito del 30 maggio 2014) acquisito da parte ricorrente, la Società E. **Giovi** è stata autorizzata secondo le specifiche tecniche progettuali e successive integrazioni. Nella sostanza, dunque, il progetto, è stato approvato per intero. Nessuna prescrizione è stata espressa per l'esclusione dell'autorizzazione all'acquisizione di materiali dal ripetuto Sito. Negli elaborati approvati sono descritti gli interventi da eseguire sul sito stesso. L'interpretazione letterale e sistematica dell'atto commissariale conducono a ricomprendere in esso anche i riferimenti progettuali al Sito Monti dell'Ortaccio. La preliminare contraria nota RUP dell'ottobre 2007 è stata evidentemente superata dal successivo svolgimento procedimentale. L'interpretazione secondo buona fede, con riguardo al principio dell'affidamento, tenuto anche conto del comportamento della parte pubblica (essendo stato avviato il capping nel 2009 ed essendo stata contestata l'abusività degli interventi presso i Monti dell'Ortaccio solo nel 2012 dalla sola amministrazione comunale) **inducono a confermare l'assunto interpretativo per cui l'approvazione di cui al decreto n. 36/2008 riguarda anche il sito Monti dell'Ortaccio.**

Dubitano, peraltro, i CTU che rientrasse tra i poteri di deroga espressamente previsti nelle ordinanze del Ministero degli interni nn. 2992/99 e s.m.i. e nell'o.PCM n. 3616 del 2007, la deroga alla l. reg. Lazio n. 27 del 1993 recante "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio, che all'art. 3 prevede la necessità che le aree destinate ad attività estrattive siano individuate dal

PRAE.

Di tal chè il decreto commissariale non avrebbe potuto disporre in deroga a tale normativa, non espressamente prevista tra le fonti derogabili.

A parte ogni considerazione sul fatto che tale valutazione esula dall'indagine tecnica sottoposta al vaglio dei CTU, come si appalesa anche in considerazione delle specifiche competenze scientifiche degli stessi, per le quali sono stati chiamati a fornire il proprio apporto al Collegio, vale rilevare che la considerazione può essere utile a comprendere per quale motivo con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione comunale abbia inteso contestare la violazione della normativa edilizia.

Infatti, manca nei provvedimenti contestati in questa sede, infatti, qualsiasi riferimento all'attività autorizzata dal decreto commissariale n. 36 menzionato.

IV – Orbene, a riguardo, valga la facile considerazione che il decreto commissariale di approvazione del progetto non è stato oggetto di impugnazione e di conseguente provvedimento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Come è noto, nel diritto amministrativo l'invalidità di un provvedimento e la conseguente sanzione della sua inefficacia consegue – in via automatica per c.d. nel caso della nullità, secondo la nuova previsione di cui all'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990, ed in via generale – come tradizionalmente - necessita di una apposita applicazione giudiziale.

Si deve, peraltro, evidenziare che l'introduzione della nullità nell'alveo del regime di invalidità degli atti amministrativi ad opera del citato art. 21-septies rimane circoscritta ad un 'numerus clausus', che è tipizzato dalla norma. L'atto è nullo infatti solo ove:

“a) manchi degli elementi essenziali,

b) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione,

c) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, ed infine

d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (c.d. nullità testuali)”.

Escluso, dunque, che il decreto di approvazione possa essere considerato privo di efficacia in forza delle due ipotesi appena considerate, resta quindi unicamente ipotizzabile la categoria dell'inesistenza, che tuttavia è rimasta priva di definizione normativa, in quanto costituisce esclusivamente il frutto di un'elaborazione dottrinale, secondo cui l'atto inesistente è un *quid facti*, giuridicamente irrilevante.

In tal senso, sembrerebbe l'impostazione dell'Amministrazione comunale che non ha inteso neppure prendere in considerazione l'avvenuta approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto per cui è causa.

Non pare che, tuttavia, tale impostazione possa essere condivisa dal Collegio. .

V – Lungi dal voler sottoporre un atto non oggetto di impugnazione ad un sindacato incidentale di legittimità, tuttavia, non può non osservarsi, viste le predette considerazioni che, esclusa l'inesistenza dal mondo giuridicamente rilevante, che sarebbe configgente con l'intero iter avviato e svolto, le conferenze dei servizi e quant'altro sopra diffusamente elencato, l'o.P.C.M. n. 3963 del 2011 che conferisce i poteri al Commissario straordinario, espressamente prevede che questi “adotta i necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti”.....Per le finalità di cui alla presente ordinanza,, anche in deroga alle disposizioni indicate all'articolo 4, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti” (art. 2). Nonché, che “Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici” (art. 3).

Tale osservazione, vale anche a rendere gli atti emanati dal Commissario – in deroga – eccezionalmente ‘compatibili’ con differenti disposizioni urbanistiche.

Ciò sostanzialmente costituisce la ‘chiusura’ del sistema – per quanto qui interessa – tra le decisioni assunte dal Commissario con riferimento alla particolare situazione di emergenza in relazione agli aspetti concernenti le cave, che potevano contravvenire alla pianificazione urbanistica, come accennato all’inizio.

Tuttavia, osservano i CTU – determinando un obbligo di completezza dell’esame, peraltro, all’interno dei ricordati limiti imposti dall’oggetto del presente ricorso – che la l. reg. Lazio n. 27 del 5 maggio 1993, che disciplina le “Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio”, prevedendo all’art. 3 “Piano Regionale delle Attività Estrattive”, non rientrerebbe tra le norme espressamente derogate dall’ordinanza che stabilisce i poteri dell’emergenza.

Da ciò discenderebbe la conclusione che, non essendo l’area inserita tra le suscettibili di attività estrattiva, non sarebbe possibile che il decreto di approvazione del progetto ricomprenda tale area come destinataria dell’operazione di escavazione ai fini di capping.

La conclusione non è condivisibile. Per quanto sopra esposto, infatti, prescindendo dalla verifica di legittimità di un atto non sottoposto al vaglio di questo giudice, la tesi sopra esposta contiene un salto logico. Infatti, anche ove per ipotesi il provvedimento fosse stato teoricamente viziato, cionondimeno esso non sarebbe inefficace in assenza di suo annullamento.

Peraltro, va ancora premesso che questo Collegio condivide pienamente quanto affermato più volte da questo Tribunale in ordine ai limiti dei provvedimenti emergenziali. Si è detto, infatti, che pur essendo “Lo Stato ... legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l’intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge 225/1992, anche mediante l’adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di

determinati presupposti, alle stesse norme primarie”, cioè “non implica, tuttavia, che l'emergenza possa giustificare «un sacrificio illimitato dell'autonomia regionale»: la salvaguardia delle attribuzioni legislative regionali viene garantita, infatti, attraverso la configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal Legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio (Corte Costituzionale, sentenze n. 127 del 1995 e n. 418 del 1992)”. Sicchè “La legge 225/1992, in relazione ai profili indicati, risponde a queste esigenze, circoscrivendo il predetto potere in modo da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, attraverso il riconoscimento della sussistenza di un nesso di adeguatezza e proporzione tra le misure adottate e la qualità e natura degli eventi, la previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile (art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 343/2001), nonché la fissazione di precisi limiti, di tempo e di contenuto, all'attività del Commissario delegato” (TAR Lazio, Sez. I, n. 9921 del 2012).

Tuttavia, proprio con riferimento alla esatta delimitazione dei poteri conferiti in via straordinaria non può non rilevarsi che tra le disposizioni espressamente derogate dall'PCM cit. vi è la l. reg. n. 24 del 1998, recante la “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, che all'art. 17 disciplina l'ordinario procedimento di apertura delle cave e la pianificazione regionale relativa.

V – Quanto sin qui osservato è sufficiente ad evidenziare indubbie carenze di motivazione ed errore nei presupposti di fatto e di diritto (o meglio violazione delle disposizioni menzionate nel II motivo di ricorso), idonee a comportare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (determinazione relativa al ripristino dello stato dei luoghi e sospensione dell'attività edilizia), nulla dovendosi disporre con riferimento agli atti meramente endoprocedimentali e di accertamento

presupposti.

VI – Quanto sin qui evidenziato è sufficiente ad inficiare i successivi provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, aventi ad oggetto le sanzioni conseguenti all'illecito edilizio contestato.

Brevemente, peraltro, deve evidenziarsi che l'eccezione di inammissibilità con riferimento all'interesse vantato dalla ricorrente, con riguardo all'area oggetto del provvedimento acquisitivo, non può essere condivisa, poiché con evidenza rileva – in disparte oltre ulteriore considerazione in ordine all'interesse evocato dalla ricorrente, con la memoria per la discussione, a dimostrare la legittimità del proprio operato - l'interesse della Società a mantenere la disponibilità materiale dei terreni di cui il Comune disponeva l'acquisizione.

VII – Per i motivi sopra esposti, venendo meno il provvedimento presupposto del successivo atto sanzionatorio, anche i motivi aggiunti debbono essere accolti.

VIII – In ragione del principio della soccombenza, Roma Capitale deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che sono determinate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), da liquidarsi a favore della Società ricorrente.

IX – In considerazione della complessità e del valore della controversia, appare congruo determinare il compenso di ciascun CTU componente il Collegio incaricato, in euro 8.000,00 (ottomila/00) ciascuno, comprensivo delle spese sostenute, che sono posti a carico dell'Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come precisato in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna Roma Capitale al pagamento in favore della Società istante delle spese di lite che sono determinate in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Condanna Roma Capitale al pagamento in favore dei CTU dei compensi complessivamente determinati in euro 8.000,00 (ottomila/00) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)